Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Venerdì, 28 dicembre** | **Numero 305**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 [illegible], n. [illegible]).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1918** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 13 agosto 1917, n. 1393;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, con le relative disposizioni sulle competenze accessorie, del personale delle ferrovie secondarie della Sicilia, provvisoriamente esercitate dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, visti, d'ordine Nostro, dai ministri per i trasporti marittimi e ferroviari e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Regolamento del personale.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale addetto all'esercizio delle linee secondarie della Sicilia si compone di agenti di ruolo (stabili ed in prova) e di agenti avventizi.

Il presente regolamento provvede per gli avventizi solo in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli agenti assumendo servizio contraggono l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio, le disposizioni vigenti e quelle che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 2.

Gli avventizi sono di carriera o straordinari.

Gli avventizi di carriera sono destinati a coprire posti d'organico di operai, aiutanti operai, guardiani-fontanieri, manovali e guar-

diani-cantonieri. Essi debbono possedere all'atto dell'assunzione i requisiti voluti dall'art. 12 per gli agenti assunti in prova. Quando abbiano compiuto un servizio non interrotto di due anni ed ove possiedano ancora i requisiti voluti, fanno un servizio di prova alle condizioni di cui al titolo III, per non più di due anni; dopo di che, sempre quando corrispondano alle condizioni di prova, sono nominati stabili.

La limitazione del periodo di prova a due anni non è applicabile qualora, prima della scadenza dei due anni di prova, gli agenti siano impiegati, dietro loro domanda o consenso, in altra funzione non contemplata nel 2° comma del presente articolo, nel qual caso per la durata del periodo di prova valgono le disposizioni dell'art. 14

Gli avventizi straordinari possono essere impiegati:

1° per bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ramo di servizio;

2° per eventuali sostituzioni di agenti assenti per congedi, malattie od aspettative;

3° per le costruzioni di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo o straordinario;

4° per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Inoltre possono essere impiegate donne avventizie per funzioni saltuarie ed anche continuative di gerenti-fermate o di guardabarriere.

Per la utilizzazione del personale avventizio, in ordine alla sicurezza dell'esercizio, sono da osservarsi le norme stabilite dagli speciali regolamenti.

Art. 3.

Gli avventizi di carriera, le gerenti fermate e le guardabarriere per funzioni continuative sono assunti mediante atti di sottomissione.

Gli altri avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni anche soltanto verbali.

Gli avventizi possono essere licenziati in qualunque tempo.

L'Amministrazione non ha altro obbligo che quello di corrispondere loro la mercede pattuita.

Art. 4.

Il personale di ruolo è inscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione; l'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, l'aspettativa e le altre assenze costituenti interruzione di servizio; le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale e quelle relative alla cessazione dal servizio.

All'agente che cessa dal servizio od, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non saranno indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie ed i traslochi.

Art. 5.

Gli agenti di ruolo sono qualificati e retribuiti a norma dei quadri di classificazione allegati al presente regolamento.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti di ruolo sono assegnate competenze accessorie sotto forma di compensi, indennità, assegni e soprassoldi vari, in conformità delle speciali disposizioni annesse al presente regolamento.

L'Amministrazione prescrive quali categorie di agenti debbano portare in servizio il vestiario uniforme, le norme e le condizioni relative.

Art 6.

L'Amministrazione ha facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado.

I passaggi che portino seco cambiamenti di qualifica sono deliberati dal direttore generale per gli agenti in prova e dal Consiglio di amministrazione per gli agenti stabili.

Nel caso di cambiamento di qualifica, disposto dall'Amministrazione, viene convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo della nuova qualifica o la più vicina delle classi della qualifica stessa; e qualora tale nuova qualifica stabilisca per il primo aumento da conferirsi dopo il passaggio, un maggiore intervallo di tempo od un importo minore, l'agente conserverà il diritto ad ottenere l'aumento stesso nella misura ed allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente, restando considerata come assegno personale l'eventuale eccedenza.

Art. 7.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Art. 8.

Lo stipendio o paga viene corrisposto agli agenti a mensilità maturate.

Gli agenti a paga giornaliera sono retribuiti solo per il tempo in cui prestano effettivo servizio, salve le eccezioni di cui nel presente regolamento e quelle che saranno stabilite con speciali disposizioni dal direttore generale.

Gli agenti a stipendio hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti a stipendio, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

Gli eredi conviventi ed a carico oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda la mesata dello stipendio ridotto.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio, per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni pei quali sarebbe loro spettata; ed in caso di morte degli agenti stessi, eguale diritto spetta ai loro eredi.

Art. 9.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo d'interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicito permesso dal direttore generale.

Sono in ogni caso applicabili le disposizioni di legge che riflettono il cumulo degli impieghi.

Art. 10.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Se trascorrono 30 giorni senza che sia stata data la risposta, l'istanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 11.

Salvo i casi indicati all'art. 2, le assunzioni di nuovo personale vengono disposte per il servizio di prova, di cui al titolo III.

Le nomine del personale in prova sono di competenza del direttore generale.

Le nomine a stabile sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 12.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1° di essere cittadino dello Stato italiano, oppure delle altre regioni italiane, quando anche l'agente manchi della naturalità,

salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

2° di avere superato, alla data di decorrenza della nomina in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni per chi sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in prima categoria, e di non aver superato i 35 anni per chi abbia prestato servizio militare in prima categoria o con ferma permanente. In casi speciali o per determinate categorie di personale il Consiglio di amministrazione potrà stabilire limiti di età diversi da quelli suindicati;

3° di aver tenuto sempre buona condotta e di non avere addebiti penali;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti dall'Amministrazione per le funzioni cui il candidato aspira.

Tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia autentica, la fede di nascita ed, occorrendo, i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°; il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi ed, in caso contrario altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento. Il requisito della buona condotta è accertato dall'Amministrazione con tutti i mezzi di cui dispone.

L'Amministrazione riconosce, con le norme e le formalità da essa stabilite, se gli aspiranti sono dotati di sana e robusta costituzione fisica e se possiedono i requisiti fisici di cui al paragrafo 4°

Le attitudini degli aspiranti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta si ha la speciale considerazione per i buoni agenti avventizi, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro, e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Sono considerati come titoli di preferenza, per l'ammissione nel personale di prima assunzione, l'essere orfani di ex-agenti o figli di infortunati per cause di servizio o di altri agenti meritevoli di riguardo.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli avventizi di carriera.

Art. 13.

Non può essere ammesso in servizio chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche.

TITOLO III.
Servizio di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo, che viene stabilito per ogni qualifica di agenti, ma che non può essere superiore a tre anni, con facoltà da parte dell'Amministrazione, in casi eccezionali, di prolungarne la durata di un anno, a richiesta dell'agente.

Superata lodevolmente la prova gli agenti saranno nominati stabili.

Art. 15.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio con deliberazione insindacabile del direttore generale:

a) qualora, nei limiti di tempo fissati e previ gli esperimenti prescritti con speciali disposizioni per ciascuna funzione, non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

b) se, durante il periodo di prova, a giudizio inappellabile del direttore generale, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi o con altre manifestazioni della loro indole, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche che, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, li rendano idonei al disimpegno del proprio servizio;

d) nei casi in cui le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale, quando a giudizio dell'Amministrazione, non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami di servizio o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di un anno.

Nel caso di imperfezioni fisiche dovute ad infortunio sul lavoro, si applicano le disposizioni dell'art. 33.

Gli agenti esonerati a termini dei paragrafi *a)*, *b)* e *c)* non possono essere riammessi in servizio, ferma restando, durante il periodo di prova, la facoltà di consensuale passaggio ad altra funzione inferiore.

Nel caso di cui al paragrafo *c)* è data facoltà all'agente di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art 34.

TITOLO IV.
Avanzamenti.

Art. 16.

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante:

a) promozioni di grado;

b) aumenti normali o anticipati di stipendio o paga nello stesso grado.

Le promozioni e gli aumenti anticipati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione per gli agenti stabili e dal direttore generale per quelli in prova.

Gli aumenti normali sono deliberati dal direttore generale.

Art. 17.

Le promozioni di grado si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, ed hanno luogo in base ai quadri di classificazione annessi al presente regolamento.

Si fanno pure a scelta coi suddetti criteri le promozioni di classe nello stesso grado per gli operai.

L'Amministrazione può adibire temporaneamente gli agenti a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuta, dopo trascorso un anno di reggenza continuata, a deliberare la promozione effettiva, quando la reggenza siasi esercitata in funzioni del servizio attivo, inerenti alle qualifiche indicate nelle disposizioni approvate col R. decreto 10 giugno 1900, n. 264, od a quelle equiparate, nonchè a quelle altre che fossero designate dal Consiglio di amministrazione e così pure quando un manuale stabile di officina abbia per un anno esercitato continuamente le funzioni di operaio.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Però decorsi sei mesi dall'inizio della sostituzione, si dovrà provvedere a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 18.

Gli aumenti normali di stipendio o paga sono conferiti nella misura e con gli intervalli di tempo indicati, per ciascuna qualifica, nei quadri di classificazione annessi al presente regolamento, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso, si intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo aumento, dal 1° gennaio più prossimo.

Però nel caso sia stata inflitta in via disciplinare la proroga per sei mesi del termine normale per l'aumento, quelli successivi mantengono la decorrenza dal 1° luglio.

Quando, per effetto di promozione di grado, venga a modificarsi la durata dell'intervallo di tempo utile per il prossimo aumento, questo viene conferito secondo l'anzianità stabilita per la nuova qualifica. Qualora l'anzianità stessa siasi già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado.

Nel caso di passaggio degli agenti da paga giornaliera a stipendio annuo l'ammontare dello stipendio e la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Oltre gli aumenti normali, di cui al precedente articolo, possono essere concessi, esclusivamente a scelta per merito, degli aumenti anticipati.

Art. 20.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente la durata di 3 mesi in ogni anno solare, e che non siano dovute a congedi ordinari, riposi periodici, malattie causate dal servizio o da infezione malarica per obbligatoria permanenza in località malariche, il termine per il primo aumento viene prorogato di tanti trimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza, trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a quella di un trimestre.

Detto aumento, agli effetti dell'anzianità per il successivo, si intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento, se cade nel primo semestre dell'anno; altrimenti si intende decorrere dal 1° luglio e tale decorrenza è mantenuta anche per i successivi.

Art. 21.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali, di qualunque natura, sono per regola compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

Art. 22.

Gli agenti di ruolo sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'Amministrazione, anche se fuori della rete, come pure a recarsi dovunque siano comandati, in missioni di qualunque durata, sia all'interno che all'estero.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano concedi con stipendio o paga nella misura stabilita nelle annesse disposizioni relative alle competenze accessorie, da non computarsi tra quelli di cui nei seguenti articoli 24 e 25, nè agli effetti dell'art. 20.

Art. 23.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art. 24.

Gli agenti di ruolo, dopo compiuto un anno di servizio - escluso quello eventualmente prestato come avventizi - hanno diritto a fruire, a titolo di congedo ordinario, di un permesso di assenza con stipendio o paga, senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo può avere, in ciascun anno solare, la durata seguente:

a) 20 o 15 giorni per gli agenti dei gradi gerarchicamente superiori al 7° ed ai fuochisti;

b) 10 o 7 giorni agli agenti dei gradi inferiori al 7° esclusi i fuochisti;

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiuto o no 10 anni di servizio computati dalla data di nomina nel personale di ruolo.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo eccezionalmente si può conteggiare la mezza giornata, senza altra suddivisione.

L'Amministrazione ha la facoltà, secondo le speciali esigenze del servizio, di determinare il tempo in cui i congedi debbono essere fruiti, di suddividerne il godimento in vari periodi, salvo il disposto dell'alinea precedente, e per quelli chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno di rimandarli al primo trimestre dell'anno successivo come pure di revocarli od interromperli, salvo il diritto di fruirne in altra epoca. Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

Art. 25.

In casi speciali ed in seguito a motivata domanda possono essree accordati congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

In casi eccezionali può il direttore generale accordare fino alla metà dello stipendio o paga per non più di 30 giorni.

I congedi straordinari non possono, di regola, eccedere la durata di 2 mesi in ciascun anno solare.

Art. 26.

Salvo il disposto dell'art. 30 per i casi d'infortunio sul lavoro, agli agenti di ruolo, durante le assenze per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre quando i medesimi non le dichiarino dovute a colpa o sregolatezza, viene corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 90 giorni nell'anno solare, sia consecutivi, sia in complesso, salvo quanto appresso.

Non si corrisponde alcuna quota di stipendio o paga:

1° agli agenti retribuiti a paga giornaliera, nei primi tre giorni di ciascun caso di malattia, salvo che a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione si tratti della ricaduta di una malattia precedente, manifestatasi non oltre 10 giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da ferite o lesioni riportate in rissa, o da prestazioni di lavoro estraneo al servizio dell'Amministrazione;

3° quando risulti che nei giorni di malattia l'agente attende ad altra occupazione.

Qualora la durata delle assenze per malattia oltrepassi i 90 giorni nell'anno solare, sia consecutivi sia in complesso, se ne riferirà al direttore generale il quale può, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o parte dello stipendio.

Art. 27.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'Amministrazione somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia conviventi ed a carico, i chinacei per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 28.

Per gli agenti di ruolo in attività di servizio, l'Amministrazione provvede, a mezzo dei propri sanitari, all'accertamento delle malattie e - salve le eccezioni di cui in appresso - alla cura medico-chirurgica. Nei luoghi di malaria assume anche la cura delle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'agente.

L'obbligo della cura non si estende:

1° al personale a stipendio degli uffici e loro famiglie;

2° agli agenti, sia a stipendio, sia a paga giornaliera, che lungo le linee abitino in località poste oltre due chilometri dall'ufficio o dal luogo del lavoro, e nei centri oltre i limiti del riparto medico, ed in ogni caso dimorino a maggiore distanza di quella che fos loro consentita per difetto di abitazione.

Nel caso di ricovero negli ospedali l'Amministrazione corrisponde agli ospedali stessi l'ammontare della retta e si rivale eseguendo sulla retribuzione dell'agente una ritenuta pari all'ammontare

della retta, ma non oltre la metà dello stipendio o paga durante i giorni di degenza all'ospedale. Non fa carico all'Amministrazione la spesa di ricovero negli ospedali per i giorni nei quali non viene corrisposto lo stipendio o paga.

Art. 29.

Sono considerati operai, agli effetti dell'art. 2 della legge per gli infortuni sul lavoro (testo unico) 31 gennaio 1904, gli agenti aventi le qualifiche indicate nella tabella (allegato *A*) annessa al presente regolamento, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 30.

L'indennità stabilita dalla legge nei casi di inabilità temporanea è integrata, per il personale di ruolo, fino al 90° giorno complessivamente nell'anno solare con l'eventuale differenza fra lo stipedio o la paga normale ed il trattamento di legge, salvo per i primi tre giorni dall'infortunio, durante i quali agli agenti a paga si corrisponde la sola indennità di legge. Per quanto riguarda il personale avventizio è di competenza del Consiglio di amministrazione di stabilire l'eventuale maggiore trattamento oltre quello di legge.

Art. 31.

Gli agenti stabili possono essere collocati in aspettativa nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente esperimentare la esenzione temporanea dal servizio prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa viene disposta d'ufficio od anche concessa in seguito a domanda dall'interessato. Non può essere negata quando a giudizio di due sanitari dell'Amministrazione sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione entro il termine per cui l'aspettativa stessa è richiesta. Alle visite per tali accertamenti può dietro domanda ed a spese dell'interessato, assistere, in via consultiva, un medico di sua fiducia.

L'aspettativa deve essere in ogni caso deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa, sia in seguito a domanda, sia per disposizione d'ufficio, vengono corrisposti due terzi dello stipendio o paga a chi conta 20 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 20 anni e maggiore od uguale a 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto l'anzianità si computa dall'ammissione nel personale di ruolo.

L'aspettativa costituisce sempre interruzione di servizio.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo allo esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio di amministrazione.

È vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi, senza il consenso scritto dell'Amministrazione.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non ne avrà resa avvertita l'Amministrazione, sotto pena della perdita dell'assegno di cui al presente articolo.

Art. 32.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per riduzione di posti, dipendente da limitazione o soppressione di servizi;

b) per il raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti al servizio attivo specificati nella annessa tabella (allegato *B*), e di 60 anni per quelli addetti al servizio sedentario;

c) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando questi non accetti altre mansioni compatibili con le sue attitudini e condizioni;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato, sia in ordine al presente regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando la inosservanza non dipenda da forza maggiore;

e) per palese insufficienza nello adempimento delle funzioni del proprio grado, quando l'agente non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

f) quando, agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'articolo 47-6° del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con provvedimento dell'autorità giudiziaria per insufficienza di prove o per estinzione dell'azione penale per improcedibilità per difetto di querela, non siano giudidati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio, restando però sempre escluso l'esonero quando si tratta di imputazioni per lesioni lievissime o per ingiurie.

L'esonero definitivo per gli agenti stabili è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Nei casi di cui alla lettera *c*) l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 34. Nei casi di cui alle lettere *e*) ed *f*) è invece provocato su conforme parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 55, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera *e*).

Art. 33.

Nei casi di imperfezioni fisiche dipendenti da infortunio sul lavoro, ed ove la inabilità permanente sia soltanto parziale e vi sia la possibilità, riconosciuta dall'Amministrazione, di mantenere l'agente in servizio, destinandolo ad altra funzione, l'indennità spettante all'agente, a termini della legge infortuni, verrà capitalizzata di regola col fondo pensione dell'agente, e corrisposta invece come vitalizio nel caso che alla nuova funzione corrisponda uno stipendio o salario inferiore a quello assegnato per la funzione originaria.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dallo infortunio.

Art. 34.

L'esonero per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente è disposto in seguito a giudizio reso da una Commissione di medici di fiducia dell'Amministrazione.

L'agente esonerato può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purchè ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 30 giorni dalla partecipazione dell'esonero. Nel nuovo accertamento l'agente ha facoltà di farsi assistere a sue spese da un medico di sua fiducia, ma la decisione è riservata ai sanitari dell'Amministrazione ed è inappellabile.

Art. 35.

Le dimissioni volontarie non hanno valore, in effetto, finchè non sono accettate dall'Amministrazione. L'accettazione è deliberata dal Consiglio d'amministrazione per gli agenti stabili e dal direttore generale per quelli in prova, di regola entro un mese dalla presentazione, salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione o del licenziamento, nel qual caso l'Amministrazione ha la facoltà di sospenderle e di respingerle.

L'agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.

Art. 36.

Gli agenti di ruolo chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa senza stipendio o paga e conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianità e degli aumenti normali di stipendio o paga. Dopo ottenuto il congedo militare sono riammessi a riprendere servizio semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo stesso, conservino la idoneità fisica richiesta del regola-

mento ed abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

Gli agenti chiamati sotto le armi per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi sol anto e per il rimanente periodo sono considerati in congedo senza stipendio o paga.

Il trattamento in caso di guerra sarà regolato dalle speciali disposizioni che saranno emanate.

Art. 37.

È corrisposto l'intero stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio gratuito come giurati, ed a quelli che sieno citati come testimoni:

a) a richiesta dell'Amministrazione in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione in procedimenti penali, nei quali l'Amministrazione sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Amministrazione in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione stessa e nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro avvenuti in occasione del servizio.

È pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

e) all'agente leso in un infortunio sul lavoro od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio; però, qualora l'agente leso goda dell'indennità di legge, gli è soltanto corrisposta la differenza fra lo stipendio o paga e l'indennità;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale come imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti l'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

g) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore generale caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba essere corrisposto lo stipendio o la paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi, di cui agli articoli 24 e 25, nè agli effetti dell'art. 20.

Art. 38.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio e di mobilio, gratuiti od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia, rispetto alla residenza ed ai bisogni possono essere concessi dei biglietti permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

L'Amministrazione regolerà con ordine di servizio le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 39.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di due giornate. L'ammontare complessivo delle multe viene annualmente versato alla Cassa nazionale a favore degli agenti inscritti od assicurati alla Cassa stessa;

3° la sospensione dal servizio che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni;

4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di sei mesi, un anno o due anni;

5° la degradazione;

6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo.

Art. 40.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti pel fatto dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Art. 41.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 39 e dal disposto dell'art. 6, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non fossero imputati che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedente al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione.

A tale fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci-bagagli che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni e manomissioni che in qualsiasi modo si siano constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma *a*) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma *b*) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali agli effetti della presente disposizione devesi tener conto.

Art. 42.

Incorre nella censura:

1° chi non osserva l'orario di servizio o non attende con diligenza al suo ufficio;

2° chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi od i subordinati;

3° chi non osserva le disposizioni dell'art. 10 per l'inoltro delle istanze o dei reclami;

4° chi per ubbriachezza fuori servizio o per altri motivi manca al proprio decoro;

5° chi si è procurato raccomandazioni di persone che non siano superiori da cui l'agente gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere favori;

6° in genere chi commette altre lievi mancanze non specificate negli articoli successivi.

Art. 43.

Si incorre nella multa:

1° per contegno inurbano e scorretto verso il pubblico:

2° per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori od i sanitari dell'Amministrazione, oppure verso l'Amministrazione stessa od altre dello Stato, o per non avere altrimenti osservato i doveri

di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

3° per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali dell'Amministrazione e dipendenze;

4° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

5° per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

6° per assenze arbitrarie che non superino i due giorni e non abbiano recato danno al servizio;

7° per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave;

8° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno al solo colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 6°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 44.

Si incorre nella sospensione:

1° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

2° per simulazione di malattie o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

3° per assenze arbitrarie di durata maggiore di due giorni e non superiore a dieci, quando non abbiano recato danno al servizio;

4° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

5° per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole fuori servizio;

6° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio, salvo il caso previsto dal 2° comma dell'art. 51 o per negligenza la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'Amministrazione;

7° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

8° per essere stato sorpreso in stato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

9° per essersi presentato in stato di ubbriachezza ad assumere il servizio in funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio;

10° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi;

11° per dimostrazioni di scherno o disprezzo ai superiori, ai sanitari dell'Amministrazione od agli atti dell'Amministrazione stessa;

12° per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

13° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

14° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

15° per avere rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'Amministrazione;

16° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Per le mancanze previste nei paragrafi 2°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 15° e 16°, può essere inflitto, come punizione accessoria, il trasloco punitivo.

Nei casi previsti dal paragrafo 3° la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.

Art. 45.

Si incorre nella proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2° per assenze arbitrarie fino a dieci giorni se abbiano recato danno alla regolarità del servizio, o se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

3° per rifiuto di obbedienza, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od i sanitari dell'Amministrazione, od altre mancanze congeneri;

4° per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado;

5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 9, o per occupazioni che possano risultare in contrasto con i doveri di ufficio;

6° per abituale indolenza nello adempimento delle proprie mansioni.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente, dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'Amministrazione ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di sei mesi, di un anno o di due, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'Amministrazione può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettante, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado, e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la sospensione fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo, però con gli stessi effetti della proroga, quanto alla disposizione di cui all'art. 52.

Nei casi previsti dal paragrafo 2° la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga, per le giornate di assenza.

Art. 46.

Si incorre nella degradazione:

1° per falso deposito o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale;

3° per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne siano derivati gravi danni all'Amministrazione;

4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della degradazione gli agenti vengono retrocessi al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 57 in sostituzione della destituzione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando trattisi di togliere e non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Agli agenti degradati che abbiano uno stipendio o paga superiore al massimo della qualifica cui vengono retrocessi o diverso da qualunque delle classi di stipendio o paga di detta qualifica, viene conservata la differenza in più come assegno personale.

Per gli agenti, per i quali la degradazione non è possibile, è sostituita alla degradazione la sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo, con gli stessi effetti della degradazione per quanto riguarda il disposto dell'art. 52 e dell'alinea seguente.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di sei mesi o di un anno, eccetto il caso che per l'eventuale maggiore periodo di tempo fissato nel quadro di classificazione per la qualifica inferiore, l'agente venga già a subire un ritardo nell'aumento stesso.

Dopo trascorso almeno un anno dalla degradazione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'Amministrazione di farne cessare la ripercussione, ai sensi del quarto ultimo e terzo ultimo alinea dell'art. 45.

Art. 47.

Incorre nella destituzione:

1° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui o per procurarsi, o far lucrare ad altri, premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

2° chi abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone e grave danno al materiale;

3° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri somme, materiale od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente e nonostante restituzione, defraudi, o contribuisca a che altri defraudi l'Amministrazione nei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

4° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

5° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

6° chi sia incorso in condanna penale per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il buon costume, la persona e la proprietà, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

7° chi dolosamente rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite, o in qualunque altro ramo del servizio;

8° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

9° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione o di altri agenti comunque interessati;

10° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori, o i sanitari dell'Amministrazione o di altri atti di grave insubordinazione;

11° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in stato di ubriachezza;

12° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

13° chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendi a danno dell'Amministrazione;

14° chi altera dolosamente i piombi doganali;

15° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre dieci giorni; nel quale caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

16° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce, o restituisce manomessi, i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

17° chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori, o generi di magazzino, od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell'Amministrazione, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

18° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come, ad esempio, recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili, e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

19° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci, o di qualsivoglia oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il loro nome e le circostanze di fatto;

20° chi si fa promotore od organizzatore o si rende autore di disordini, tumulti, violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 48.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che dànno luogo alla destituzione, o che comunque trovinsi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla degradazione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà, a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore dell'esercizio ed, in casi di urgenza, dai superiori immediati.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo, e a giudizio dell'Amministrazione, essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado.

In ogni caso il direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in qual misura sia da rimborsarsi lo stipendio o la paga trattenuta.

Il direttore generale ha anche facoltà di concedere all'agente sospeso in via preventiva, od alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o paga.

Art. 49.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 44, 45, 46 e 47 del presente regolamento sono licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore generale; deve essere preceduta dalla sola constatazione delle mancanze e loro contestazione agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta.

Gli agenti in prova licenziati, non possono essere riammessi in servizio.

Art. 50.

Al colpevole di più mancanze, che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le hanno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 51.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimente alla stessa punizione comminata pel colpevole in primo grado chi, avendone obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 52.

La ricaduta, entro due anni, in mancanze previste nello stesso articolo e paragrafo può dar luogo all'applicazione di una pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 53.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 42 e 43 sono inflitte dai superiori che saranno designati dal Consiglio di amministrazione senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 54.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 44 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore dell'esercizio.

Art. 55.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 45, 46 e 47 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito:

da un funzionario superiore delle ferrovie dello Stato, da designarsi dal Consiglio d'amministrazione, con funzioni di presidente;

da quattro funzionari designati volta per volta dal direttore generale, di cui due addetti all'esercizio delle ferrovie secondarie della Sicilia;

da due rappresentanti del personale. — Se vi è un solo incolpato, oppure se nello stesso giudizio gli incolpati sono diversi ma appartenenti tutti alla stessa categoria, uno dei due rappresentanti deve appartenere alla categoria degli incolpati, l' altro è scelto dagli incolpati stessi, con preferenza, in caso di disaccordo, al rappresentante di grado più elevato. Se nello stesso fatto sono coinvolti due agenti di diversa categoria, i rappresentanti debbono appartenere alle due categorie degli incolpati. Se gli incolpati appartengono a più di due categorie i due rappresentanti debbono appartenere, uno alla categoria dell'incolpato di grado più elevato, l'altro alla categoria dell'incolpato di grado meno elevato.

I rappresentanti sono eletti dal personale secondo le categorie ed in base alle norme da approvarsi dal direttore generale.

Per provvedere alla eventuale sostituzione di membri assenti, ammalati, dimissionari, esonerati o defunti, ciascun membro avrà un supplente, nominato contemporaneamente da chi nomina il membro effettivo.

I rappresentanti del personale membri del Consiglio di disciplina durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Per le mancanze, di cui nel presente articolo, commesse da agenti di grado superiore al 3°, le punizioni sono inflitte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Il Consiglio di disciplina delibera con l'intervento di tutti i suoi membri o dei relativi supplenti, salvo il caso di cui in appresso.

Se nel giorno fissato per l'adunanza i rappresentanti del personale, effettivi o supplenti, od uno di essi non si presentano, il Consiglio delibera coi soli membri intervenuti, purchè non vi siano altri assenti.

Art. 57.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la degradazione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 58.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore dell'esercizio o, in caso di urgenza, i capi o superiori locali, fanno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze, a mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli che con la prima denuncia abbiano provocato il procedimento punitivo. Delle responsabilità in tal modo emerse deve essere fatta contestazione agli incolpati, per le loro dichiarazioni da farsi risultare mediante verbale ed il risultato di tale procedura deve formare oggetto di una relazione nella quale siano riassunti i fatti esaminati, siano esposti su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le speciali circostanze a vantaggio od aggravio degli incolpati e siano stabilite le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione devono essere allegati, oltre ai primi rapporti ed agli altri documenti relativi alle mancanze in esame, i verbali delle deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati e quelli delle contestazioni sottoscritti dagli incolpati. Quando manchi qualcuna di tali firme, deve esserne indicato il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza per la quale sia nel presente regolamento prevista la destituzione, il direttore dell'esercizio dispone perchè agli incolpati sia data visione dei relativi allegati, assegnando loro contemporaneamente un congruo termine per presentare, volendo, le loro ulteriori osservazioni.

Art. 59.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi di indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare, per iscritto, ulteriori loro difese.

Art. 60.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli purchè presenti il ricorso entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo.

Il ricorso deve essere indirizzato per la via gerarchica al Consiglio di disciplina per le punizioni inflitte dal Consiglio di disciplina stesso e dal direttore dell'esercizio; al direttore dell'esercizio per le punizioni inflitte da funzionari di grado inferiore.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

Previdenza.

Art. 61.

Gli agenti di ruolo ai quali è applicabile l'art. 13 del testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza, approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 376, sono inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai; agli altri è assicurata una rendita vitalizia presso la Cassa nazionale medesima in conformità delle norme da questa stabilite per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

L'Amministrazione trattiene, per versarlo alla Cassa per conto di ciascun agente, il 4 % degli stipendi o paghe degli inscritti ed il 5,50 % degli stipendi degli assicurati, e versa in più a proprio carico il 9 %. La percentuale del 9 % a carico dell'Amministrazione è aumentata del 40 % per i macchinisti e fuochisti e del 25 % per il personale dei treni per tener conto delle competenze accessorie, e nella stessa misura è pure aumentata la ritenuta del 5,50 % a carico dei suddetti agenti, se sono assicurati.

Art. 62.

Gli agenti addetti al servizio delle ferrovie sicule secondarie non partecipano all'opera di previdenza di cui alla legge n. 641 del 19 giugno 1913.

Agli agenti stabili esonerati dal servizio sarà corrisposta un'indennità di buona uscita pari ad un mese di stipendio o paga per ogni 10 anni di servizio prestato e proporzionalmente per le frazioni di decennio computabili a mesi interi, con un minimo di L. 150 ed un massimo di L. 1500.

È servizio utile agli effetti della detta indennità quello prestato per l'esercizio delle ferrovie sicule secondarie in qualità di agente stabile od in prova.

Se l'agente muore in attività di servizio, l'indennità di buonuscita è corrisposta alla vedova. In mancanza di questa o se contro di essa sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di essa o di entrambi i coniugi, l'indennità è corrisposta ai figli minorenni, legittimi o legittimati, ripartita per capi.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 63.

Il soprassoldo di cui alla legge 13 aprile 1911, n. 310, è considerato parte integrante degli stipendi o paghe percepiti alla data di attuazione dei quadri di classificazione predetti.

Gli stipendi degli agenti appartenenti ai primi 6 gradi della tabella graduatoria organica sono aumentati di L. 200.

Gli stipendi o le paghe degli agenti dei gradi inferiori al 6° sono aumentati di L. 0,60 o di L. 0,40.

Le paghe delle gerenti-fermate sono aumentate di L. 0,20; quelle delle guardabarriere di L. 0,15.

Gli agenti assumono nei quadri di classificazione la posizione che per ciascuno sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Agli agenti rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria, sarà assegnata la qualifica indicata nell'annesso quadro d'equiparazione (allegato *C*).

Art. 64.

Gli avventizi che al 1° luglio 1916 si trovavano in servizio continuativo per coprire posti d'organico vacanti - esclusi quindi quelli assunti per bisogni straordinari o per sostituzione di agenti sotto le armi, ed esclusi pure quelli di cui al secondo comma dell'art. 2 del regolamento - sono nominati in prova a far tempo dalla data di attuazione del presente regolamento, purchè abbiano i voluti requisiti.

Quelli di detti avventizi in servizio continuativo per coprire posti d'organico, che non possono essere sistemati per mancanza di voluti requisiti fisici o per avere oltrepassato i limiti di età regolamentari, sono mantenuti in servizio come avventizi, purchè alla data di pubblicazione del presente regolamento siano ritenuti in grado di prestare ancora opera utile all'Amministrazione.

Essi hanno il trattamento del personale stabile per quanto riguarda gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, i congedi, il trattamento di malattia, la disciplina, la concessione di biglietti di viaggio e l'indennità di buonuscita.

Nel caso di esonero per causa non dipendente da mancanze sarà corrisposta ai detti avventizi non sistemabili, una indennità per una volta tanto in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato presso le ferrovie secondarie della Sicilia o presso la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, per i primi dieci anni e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

La stessa indennità sarà corrisposta, in caso di morte degli agenti durante il servizio, alle vedove ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato, per il diritto alla riversibilità della pensione.

Art. 65.

Finchè non saranno eletti i rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina, le punizioni per le mancanze previste agli articoli 45, 46 e 47 saranno inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio di disciplina, di cui all'articolo 50 del regolamento approvato col Regio decreto 22 luglio 1906, numero 417.

Il ricorso contro le punizioni inflitte dal Consiglio di amministrazione dovrà essere indirizzato al Consiglio di amministrazione stesso ed al direttore generale contro le punizioni inflitte dal direttore dell'esercizio.

Allegato **A**.

Tabella delle qualifiche degli agenti, i quali agli effetti dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

Capi deposito — Capitecnici della trazione — Assistenti dei lavori — Controllori viaggianti — Sorveglianti — Macchinisti — Capi squadra operai — Capi treno — Fuochisti — Fuochisti conduttori di motori — Guardafreni-conduttori — Guardamerci — Capi squadra cantonieri — Operai verificatori — Operai di 1ª e di 2ª classe — Aiutanti operai — Guardiani fontanieri — Accenditori — Manovali frenatori — Manovali-deviatori-manovratori — Guardiani-cantonieri — Manovali — Guardabarriere (donne).

Allegato **B**.

Tabella delle qualifiche degli agenti addetti al servizio attivo (agli effetti del comma *b*) dell'art. 32 del regolamento).

Capi deposito — Assistenti dei lavori — Controllori viaggianti — Sorveglianti — Macchinisti — Capi squadra operai — Capi treno — Fuochisti — Fuochisti conduttori di motori — Operai verificatori — Guardafreni-conduttori — Capi squadra cantonieri — Operai — Guardiani-fontanieri — Accenditori — Aiutanti operai — Manovali-frenatori — Manovali-deviatori-manovratori — Guardiani-cantonieri — Manovali (di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici).

Allegato **C**.

Quadro di equiparazione per le qualifiche che non si conservano nella tabella graduatoria organica.

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella tabella graduatoria organica	Grado	Qualifiche corrispondenti della tabella graduatoria organica
Capi stazione di 1° grado	4	Capi stazione di 1ª classe
Capi stazione di 2° grado	5	Capi stazione di 2ª classe
Capi deposito di 2° grado	5	Capi deposito di 2ª classe
Applicati di 1° grado	5	Applicati di 1ª classe
Applicati di 2° grado	6	Applicati di 2ª classe
Commessi	6	Commessi di 1ª classe
Capi fermata di 1° grado	6	Capi fermata di 1ª classe
Capi fermata di 2° grado	7	Capi fermata di 2ª classe
Scrivane	7	Scrivane di 2ª classe
Capi conduttori	7	Capi treno
Manovali-manovratori-deviatori	10	Manovali-deviatori-manovratori

Allegato D.

TABELLA GRADUATORIA ORGANICA

N. B. — Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun grado sono assolutamente equivalenti di grado.
Le qualifiche di un grado s'intendono estensibili anche ad altri quadri ove ciò sia richiesto da esigenze di servizio o da modificazioni nell'ordinamento amministrativo.

Grado	Uffici – Qualifiche	Stipendio o paga – minimo	Stipendio o paga – massimo	Lavori – Qualifiche	Stipendio o paga – minimo	Stipendio o paga – massimo	Trazione ed officine – Qualifiche	Stipendio o paga – minimo	Stipendio o paga – massimo	Movimento – Qualifiche	Stipendio o paga – minimo	Stipendio o paga – massimo	Grado
—	Direttore dell'esercizio	trattamento da stabilirsi dal Consiglio di amministraz.											
°	Capo del movimento — Capo della trazione — Capo dei lavori	3600	6500										
2°	Ispettori	3000	5100										
3°	Segretari – Sotto ispettori	2400	4200										
4°	Vice segretari — Disegnatori principali — Applicati tecnici	2100	3600				Capi deposito di 1ª classe	2700	4200	Capi stazione di 1ª classe	2400	3600	4°
5°	Applicati di 1ª classe — Disegnatori di 1ª classe	1800	3000				Capi deposito di 2ª classe — Capi tecnici	2400	3600	Capi stazione di 2ª classe	1950	3000	5°
6°	Applicati di 2ª classe — Disegnatori di 2ª classe	1350	2400	Assistenti dei lavori .	1650	3000				Capi fermata di 1ª classe — Commessi di 1ª classe — Controllori viaggianti	1350	2400	6°
°	Capi portieri	1200	1800	Sorveglianti	1425	2550	Capi squadra operai .	1650	3000	Commessi di 2ª classe.	1200	2100	7°
							Macchinisti	1725	2700	Capi fermata di 2ª classe	1200	1800	
										Capi treno	1275	2100	
8°							Fuochisti — Fuochisti conduttori di motori	1200	1800	Gurdafreni - conduttori — Guardamerci	1140	1650	8°
							Scritturali	1080	1650	Scritturali	1080	1650	
							Operai verificatori . .	3 60	6 —				
9°	Portieri	2 80	4 —	Capi squadra cantonieri	2 80	4 —	Operai di 1ª classe .	3 20	5 50				9°
							Operai di 2ª classe .	3 —	4 60				
10°				Guardiani fontanieri .	2 60	3 80	Accenditori — Aiutanti operai	2 60	3 80	Manovali frenatori — Manovali deviatori-manovratori	2 60	3 80	10°
11°	Manovali	2 50	3 40	Guardiani cantonieri .	2 35	3 20	Manovali	2 50	3 40	Manovali	2 50	3 40	11°
	Personale femminile.												
6°	Scrivane di 1ª classe .	1350	2250										6°
7°	Scrivane di 2ª classe .	1080	1800										7°
—				Guardabarriera . . .	0 50	0 85 in relazione al posto				Gerenti-fermate . . .	1 —	1 50 in relazione al posto	—

QUADRI DELLE

N. del grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga risultanti dalle										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Quadro I. — Uffici.											
1°	Capo del movimento — Capo della trazione — Capo dei lavori	3600	—	3900	—	4200	—	4500	—	4800	—	—
2°	Ispettori	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200
3°	Segretari — Sotto ispettori	2400	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—
4°	Vice segretari - Disegnatori principali — Applicati tecnici	2100	—	2250	—	2400	—	—	2700	—	—	—
5°	Applicati di 1ª classe — Disegnatori di 1ª classe	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	2550
6°	Applicati di 2ª classe — Disegnatori di 2ª classe	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	—	1950	—
7°	Capi portieri	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—
9°	Potieri	2.80	—	3.—	—	—	3.20	—	—	3.40	—	—
11°	Manovali	2.50	—	2.60	—	—	—	2.80	—	—	—	3.—
	Quadro II. — Lavori.											
6°	Assistenti dei lavori	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400
7°	Sorveglianti	1425	1500	—	1650	—	—	1800	—	—	1950	—
9°	Capisquadra cantonieri	2.80	—	—	3.—	—	—	3.20	—	—	—	3.40
10°	Guardiani-fontanieri	2.60	—	—	2.80	—	—	3.—	—	—	—	3.20
11°	Guardiani-cantonieri	2.35	—	2.45	—	—	2.60	—	—	—	2.80	—
	Quadro III. — Trazione.											
4°	Capi deposito di 1ª classe	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—
5°	Capi deposito di 2ª classe — Capi tecnici	2400	—	2550	—	2700	—	—	—	3000	—	—
7°	Capisquadra operai	1650	—	1800	—	1950	—	—	2100	—	—	2250
7°	Macchinisti	1725	1800	—	1950	—	—	2100	—	—	2250	—
8°	Fuochisti — Fuochisti conduttori di motori	1200	—	1275	—	1350	—	—	—	1500	—	—
8°	Scritturali	1080	—	1140	—	1200	—	1275	—	1350	—	—
8°	Operai verificatori	3.75	—	4.—	—	4.25	—	4.50	—	4.75	—	5.—
9°	Operai di 1ª classe	3.20	—	3.40	—	3.—	—	3.80	—	4.—	—	4.20
9°	Operai di 2ª classe	3.—	—	3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—	—
10°	Accenditori — Aiutanti operai . .	2.60	—	—	2.80	—	—	3.—	—	—	—	3.20
11°	Manovali	2.50	—	2.60	—	—	—	2.80	—	—	—	3.—
	Quadro IV. — Movimento.											
4°	Capi stazione di 1ª classe	2400	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—
5°	Capi stazione di 2ª classe	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	2550	—	—
6°	Capi fermata di 1ª classe — Commessi di 1ª classe — Controllori viaggianti	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	—	1950	—
7°	Capi fermata di 2ª classe	1200	—	—	1350	—	—	1500	—	—	—	1650
7°	Capi treno	1275	1350	—	—	1500	—	—	—	1650	—	—
7°	Commessi di 2ª classe	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—
8°	Guardafreni-conduttori — Guardamerci	1140	—	1200	—	1275	—	1350	—	1425	—	—
8°	Scritturali	1080	—	1140	—	1200	—	1275	—	1350	—	1425
10°	Manovali-frenatori — Manovali-deviatori-manovratori	2.60	—	2.80	—	3.—	—	—	3.20	—	—	—
11°	Manovali	2.50	—	2.60	—	—	—	2.80	—	—	—	3.—

Allegato E.

CLASSIFICAZIONI

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5100	—	—	5400	—	—	5700	—	—	6000	—	—	—	6500						
—	—	4500	—	—	4800	—	—	—	5100										
3600	—	—	—	3900	—	—	—	4200	—										
3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—										
—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—										
—	2100	—	—	2250	—	—	2400	—	—										
1650	—	—	—	1800	—	—	—	—	—										
3.60	—	—	—	3.80	—	—	—	4 —	—										
—	—	—	—	3.20	—	—	—	—	3.40										
—	—	2550	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—								
—	2100	—	—	—	2250	—	—	—	2400	—	—	—	2550						
—	—	—	3.60	—	—	—	3.80	—	—	—	4.—								
—	—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—	3.80								
—	—	—	3.—	—	—	—	—	3.20	—	—	—								
—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—						
—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—						
—	—	2400	—	—	2550	—	—	2700	—	—	—	—	3000						
—	2400	—	—	2550	—	—	2700	—	—	—	—	—	—						
—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—						
—	1500	—	—	—	1650	—	—	—	—	—	—	—	—						
—	5.25	—	5.50	—	—	5.75	—	—	6.—	—	—	—	—						
—	4.40	—	4.60	poi a scelta 4.80, 5.—, 5.25, 5.50							—	—	—						
3.80	—	—	4.—	poi a scelta 4.20, 4 40, 4.60							—	—	—						
—	—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—	3.80	—	—						
—	—	—	—	3.20	—	—	—	—	3.40	—	—	—	—						
3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—							
2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—							
—	2100	—	—	2250	—	—	2400	—	—	—	—	—							
—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—							
1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100							
1500	—	—	1575	—	—	1650	—	—	—	—	—	—							
—	—	1500	—	—	1650	—	—	—	—	—	—	—							
3 40	—	—	—	3.60	—	—	—	3.80	—	—	—	—							
—	—	—	—	3.20	—	—	—	—	3.40	—	—	—							

N. del grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga risultanti dalle										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Quadro V. — **Personale femminile.**											
	Uffici.											
6°	Scrivane di 1ª classe	1350	—	1500	—	1650	—	—	1800	—	—	1950
7°	Scrivane di 2ª classe	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—
	Lavori.											
—	Guardabarriere	da 0,50 a 0,85 in relazione al posto	—	—	—	—	—		—	—	—	—
	Movimento.											
—	Gerenti fermate	da 1,— a 1,50 in relazione al posto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Disposizioni sulle competenze accessorie.

TITOLO I.

Lavoro ordinario e straordinario.

Parte I. — *Lavoro ordinario.*

Art. 1.

La durata del lavoro ordinario e dei riposi quotidiani e periodici del personale di macchina, dei treni, delle stazioni e della linea, che disimpegna attribuzioni interessanti direttamente la sicurezza dell'esercizio, è regolata dalle disposizioni del R. decreto 10 giugno 1900, n. 264.

Art. 2.

Per il personale amministrativo degli uffici la durata dell'orario giornaliero è stabilita in 7 ore.

Per tutto il rimanente personale, escluso quello di cui il precedente articolo, la durata dell'orario giornaliero varia da 10 a 12 ore a seconda dell'importanza del lavoro e può essere fissata in un periodo unico continuato o in più periodi da comprendersi però in quello massimo di 16 o 17 ore nelle 24 a seconda della durata dei riposi ordinari.

La durata del lavoro è fissata in ogni singola località in base alle esigenze del servizio ed in relazione alla natura, intensità e continuità delle attribuzioni affidate a ciascun agente, anche se tali attribuzioni non sono quelle inerenti alla sua qualifica e se gli sono assegnate in via precaria.

Questa durata comprende tanto i periodi di effettivo lavoro quanto quelli di semplice presenza obbligatoria in servizio.

Le interruzioni di orario durante le quali sia concesso agli agenti di assentarsi dal luogo del lavoro non sono comprese nella durata del lavoro giornaliero. È egualmente escluso il tempo che essi impiegano per recarsi al luogo ove debbono assumere servizio o per ritornarne.

Il servizio notturno, il quale, tanto isolatamente quanto unito al diurno, non supera la durata normale dell'orario giornaliero, è da considerarsi come ordinario.

Art. 3.

L'orario normale di servizio deve essere distribuito in modo da lasciare giornalmente ad ogni agente un riposo continuato di almeno 8 ore. Tale riposo può, in casi speciali, essere ridotto a 7 ore se l'abitazione dell'agente si trovi nell'ambito degli impianti ferroviari o disti non più di 500 metri dal posto dove l'agente deve presentarsi per assumere servizio.

Il riposo minimo può essere ulteriormente ridotto fino ad ore 6 per servizi considerati dal direttore generale di limitata importanza o per circostanze reputate eccezionali. In tal caso la differenza fra il riposo di 7 od 8 ore e quello ridotto dev'essere compensata da maggiore riposo prima o dopo quello ridotto o da opportune interruzioni di servizio.

Quando l'orario diurno è di 12 ore continuate, è accordata al personale, durante l'orario medesimo, un'interruzione di servizio di un'ora per la refezione da prendersi sul posto.

Tale interruzione ha luogo, di regola, in ore prestabilite, ma può essere spostata od anche ridotta, quando esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 4.

Quando, per provvedere permanentemente ad un servizio di durata superiore a quella del lavoro ordinario di un agente, le prestazioni degli agenti addettivi fossero distribuite in più orari compresi fra ore differenti, gli agenti o gruppi di agenti devono possibilmente essere avvicendati a turno negli orari medesimi.

Il turno è obbligatorio quando il servizio, essendo continuo per le 24 ore, è coperto con due orari, uno diurno e uno notturno. In tale caso il personale non può essere destinato al servizio notturno per più di venti notti in trenta giorni consecutivi.

Il lavoro fatto dal personale in occasione del cambio turno è da considerarsi ordinario, ancorchè ecceda in qualche giorno la durata dell'orario normale, a condizione che la durata media del lavoro nei vari giorni del periodo di cambio turno non superi quella del predetto orario.

Il cambiamento di turno non ha luogo per il personale di guardia della linea quando il relativo servizio è coperto in parte a mezzo di donne guardabarriere colle limitazioni d'orario stabilite dal Regio decreto 10 giugno 1900, n. 264.

Art. 5.

Per il personale addetto ai lavori delle linee, il quale per la natura delle sue occupazioni, deve, di massima, avere orari regolati in ogni mese dell'anno secondo la durata del giorno solare, la durata del lavoro ordinario è valutata, agli effetti dell'art. 2, sulla media durata giornaliera degli orari da seguirsi dagli agenti nei vari giorni dell'anno.

Art. 6.

Gli orari e i turni normali di servizio, che i singoli agenti o gruppi di agenti devono osservare nelle varie località, sono fissati

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	2100	—	—	—	22[illegible]													
—	—	1650	—	—	-	18[illegible]													
—	—	—	—	—	—	-													
—	—	—	—	—	—	—													

in base ad istruzioni che saranno emanate dal direttore generale in applicazione delle presenti norme.

Art. 7.

In casi di speciale urgenza ed opportunità e previa approvazione del direttore generale, potrà essere adottato il sistema dei cottimi per lavori dei quali sia determinabile preventivamente, a corpo od a misura, il costo della prestazione degli agenti, e quando gli agenti lo reputino di loro convenienza.

Parte II. — *Lavoro straordinario.*

Art. 8.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, pure riducendo maggiormente, all'occorrenza, il riposo minimo fissato dall'art. 3.

In nessun caso il personale può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

Art. 9.

È considerato lavoro straordinario, e può dar luogo ad un compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi d'indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non può eccedere, di regola, la durata di due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale nella stessa giornata, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario prescritto, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario, salvo il caso di cui all'art. 12.

La maggior durata dell'orario di servizio in occasione del cambio turno è considerata lavoro straordinario solo quando non si verifichi la condizione di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 10.

Per gli agenti il cui servizio è collegato con l'arrivo e la partenza dei treni, non è considerato come lavoro straordinario il prolungamento dell'orario normale, quando dipende da ritardo dei treni, salvo il caso di cui all'art. 12.

Agli agenti che per tale motivo siano stati obbligati a prolungare la loro presenza in servizio potrà essere concesso, se le esigenze del servizio lo consentono, un aumento dei periodi di riposo in altri momenti della giornata.

Art. 11.

Nel computo del lavoro straordinario che si congiunga con quello ordinario, le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nella stessa giornata si trascurano; quelle uguali o superiori si valutano come ora intera.

Quando invece il lavoro straordinario non sia congiunto con quello ordinario ed abbia durata inferiore ad un'ora, è sempre computato come se l'ora fosse compiuta.

In ogni caso poi, per le ore di lavoro straordinario successive alla prima, le frazioni inferiori a mezz'ora si trascurano e si considerano come ora intera quelle uguali o superiori.

È vietato corrispondere compensi sotto forma di retribuzione di ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni date oltre la durata del lavoro ordinario.

L'assenza di agenti dal servizio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso per maggior lavoro a favore di quelli che ne suppliscono l'opera, se non quando sia necessario prolungare la durata del loro lavoro ordinario.

Art. 12.

Quando per circostanze eccezionali, un agente fosse privato di una parte o di tutto il riposo minimo continuativo di cui all'art. 3, le ore tolte al riposo minimo per qualsiasi causa, non esclusa quella di ritardo dei treni, sono retribuite come ore di lavoro straordinario.

Art. 13.

Per un medesimo lavoro non possono essere cumulati i compensi di cui ai due precedenti articoli, ma si accorda quello soltanto che risulta più favorevole all'agente.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 10 giugno 1900, n. 264, per il personale in esso contemplato, il lavoro ordinario e straordinario degli agenti in missione è regolato dalle norme per esso vigenti nel luogo di missione.

Il tempo impiegato nel viaggio per recarsi in missione e ritornarne o per attendere il prossimo treno, dopo compiuto il lavoro, non è considerato lavoro nè mancato riposo agli effetti dell'art. 12, salvo che durante il viaggio l'agente compia un lavoro effettivo, come la scorta di treni, la sorveglianza di rotabili in prova, ecc. Però, quando le esigenze del servizio lo consentano, il capo immediato può accordare all'agente di ritorno dalla missione un riposo supplementare, tenuto conto della durata del viaggio e delle condizioni in cui fu effettuato.

Non si farà trattenuta sulla paga normale, quando durante la missione l'agente abbia lavorato effettivamente per un tempo minore dell'orario che gli è prescritto in residenza, sempre che la minore prestazione sia motivata da ragioni di servizio.

Se la missione ha avuto una durata complessiva inferiore a quella del lavoro ordinario giornaliero, l'agente è obbligato a completare in residenza la giornata di lavoro.

Art. 15.

Non compete retribuzione per lavoro straordinario neppure nei casi di cui l'art. 12:

a) al personale dei treni e di macchina, compresi i capi deposito, ogni eventuale compenso per siffatto titolo rimanendo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali, per le prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio o alla paga, speciali competenze che abbiano per iscopo di compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario fatto;

c) agli agenti i quali, per la natura del servizio normale che prestano o per gli speciali incarichi loro affidati, sono obbligati a rimanere abitualmente fuori di residenza e percepiscono per questo la indennità di trasferta, salvo circostanze eccezionali il cui apprezzamento è riservato al direttore generale;

d) agli agenti di grado pari o superiore al 3°

Art. 16.

Il compenso per lavoro straordinario, salvo le eccezioni di che in appresso, è, per ciascuna ora riconosciuta come retribuibile straordinariamente, fissato nella ragione di 1/8 dell'ordinaria retribuzione giornaliera.

La retribuzione ordinaria giornaliera, per il personale a stipendio annuo, è il quoziente che si ottiene dividendo il solo stipendio, esclusi i soprassoldi o gli assegni di qualsiasi genere, per 360; per il personale a paga giornaliera, è costituita da quest'ultima.

Il compenso per ora di lavoro straordinario negli uffici non può essere inferiore a L. 0,50 per gli applicati di 2ª classe, disegnatori di 2ª classe e scrivane di 1ª classe, ed a L. 0,40 per le scrivane di 2ª classe.

Art. 17.

Il lavoro straordinario del personale qui sotto indicato è retribuito per ogni ora come segue, in base alla qualifica dell'agente, indipendentemente dalle funzioni che esercita:

a) ai sorveglianti, L. 0,40;

b) ai capi squadra cantonieri, L. 0,25;

c) ai guardiani-fontanieri, L. 0,20;

d) ai guardiani-cantonieri, L. 0,20;

e) alle guardabarriere (donne), L. 0,15.

TITOLO II.

Trasferte e traslochi.

Parte I. — *Indennità di trasferta.*

Art. 18.

Gli agenti che si recano fuori di residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori, ricevono, in base alle norme di cui al presente capitolo, una indennità che s'intitola « indennità di trasferta » e si compone di due parti:

indennità di diaria;

indennità di pernottazione.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione fuori di residenza ha luogo senza preventivo ordine del superiore dell'agente, quando questi, per l'indole delle attribuzioni che disimpegna, è obbligato a percorrere la linea; in tal caso dovrà rimanere documentata la ragione della trasferta colle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Per residenza s'intende la località in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale l'agente appartiene.

Per i sorveglianti si considera residenza il tronco a cui appartengono e le stazioni finitime ad esso; per i capi squadra cantonieri, guardiani-cantonieri, guardabarriere (donne), il cantone proprio e quelli finitimi; per i guardiani-fontanieri la tratta loro assegnata.

Art. 19.

L'indennità di diaria è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le sette ore. Per le assenze comprese fra le quattro ore e le sette, l'indennità è ridotta alla metà.

Nessuna indennità compete se l'assenza è inferiore a quattro ore.

L'indennità di pernottazione è data quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo dall'una alle 5 (queste ore comprese) ed abbia titolo alla intera o alla mezza indennità di diaria.

Quando l'agente, per recarsi fuori residenza o per rientrarvi, si serva dei treni, la durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto dei ritardi eventuali, eccettuati quelli derivanti da interruzioni di linee.

Art. 20.

Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall'ora di partenza.

Quando un agente compia più trasferte in uno stesso periodo di 24 ore, esse si cumulano agli effetti dell'art. 19, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione.

Art. 21.

Le indennità di diaria e di pernottazione sono liquidate nella misura stabilita dalla seguente tabella per le varie qualifiche del personale, ed in base alla qualifica effettiva di cui l'agente è rivestito indipendentemente dalle funzioni adempiute, ancorchè siano di natura superiore a quelle della rispettiva qualifica.

Grado	QUALIFICHE	Indennità di diaria	Indennità di pernottazione
		Lire	Lire
1	Capo del movimento, capo della trazione, capo dei lavori	8 —	4 —
2	Ispettori	7 —	3 —
3	Sotto ispettori, segretari	6 —	3 —
4 e 5	Vice segretari, applicati tecnici, applicati di 1ª classe, disegnatori principali, capi stazione di 1ª e 2ª classe, capi deposito di 1ª e 2ª classe, capi tecnici, disegnatori di 1ª classe	4 50	2 —
6	Applicati di 2ª classe, commessi di 1ª classe, controllori viaggianti, assistenti dei lavori, capi fermata di 1ª classe, disegnatori di 2ª classe, scrivane di 1ª classe	3 50	2 —
7	Capi fermata di 2ª classe, capi treno, macchinisti, capi squadra operai, sorveglianti, capi portieri, commessi di 2ª classe, scrivane di 2ª classe	3 —	2 —
8	Guardamerci, guardafreni-conduttori, fuochisti, fuochisti conduttori di motori, operai-verificatori, scritturali	2 50	1 50
9 e 10	Portieri, manovali-frenatori, manovali deviatori e manovratori, operai di 1ª e di 2ª classe, accenditori, capi squadra cantonieri, guardiani-fontanieri, aiutanti operai	2 25	1 25
11	Manovali, guardiani-cantonieri, guardabarriere (donne), gerenti fermate (donne)	2 25	1 —

Art. 22.

Agli agenti sottoindicati si corrisponde l'indennità intera stabilita dall'articolo precedente per le prime nove trasferte e l'indennità ridotta di cui la seguente tabella per le rimanenti, quando, in uno stesso mese contabile, effettuano missioni nelle condizioni di cui in appresso:

a) ispettori e sotto ispettori, dirigenti di riparto, per le missioni effettuate nell'ambito del proprio riparto;

b) controllori viaggianti, per le missioni effettuate nella zona dove normalmente si svolge il loro servizio;

c) sorveglianti, per le missioni sui due tronchi finitimi a

quello cui sovraintendono, escluse le stazioni più prossime al loro tronco, nelle quali non sono da considerare in missione, o per la scorta dei treni notturni a scopo di vigilanza;

d) capi squadra cantonieri, guardiani-cantonieri e guardabarriere (donne) per le missioni effettuate oltre i due cantoni finitimi a quello cui sono addetti, e nei limiti dei tronchi contigui al loro, e per i capi squadra cantonieri per la scorta dei treni notturni a scopo di vigilanza;

e) guardiani-fontanieri per le missioni sulle tratte contigue a quella cui sono addetti.

	Diaria	Pernottazione	Totale
	Lire		
Ispettori	6 25	2 25	8 50
Sotto ispettori	5 50	2 —	7 50
Controllori viaggianti	3 —	1 25	4 25
Sorveglianti	2 75	1 25	4 —
Capi squadra cantonieri, guardiani-fontanieri	2 25	1 —	3 25
Guardiani-cantonieri e guardabarriere (donne)	1 75	1 —	2 75

Art. 23.

Al personale di macchina e al personale dei treni non è corrisposta l'indennità di trasferta per i servizi inerenti alle loro funzioni ed effettuati nella giurisdizione o per conto del deposito o della stazione cui sono addetti stabilmente, intendendosi essi, per tali servizi fuori residenza, compensati con le competenze speciali stabilite per dette categorie di personale colle presenti disposizioni.

Art. 24.

All'agente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è lasciata facoltà di scegliere tra l'indennità di trasferta e quella stabilita dalle tariffe giudiziarie (restando inibito il cumulo delle due indennità), quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Amministrazione sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge per gli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

L'agente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie, anche se opti per l'indennità di trasferta, salvo, in questo caso, il diritto ad ottenere dall'Amministrazione la eventuale differenza in più. L'agente ha l'obbligo in ogni caso di versare l'imborto del viaggio in terza classe a tariffa differenziale *A*, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati come concessioni attinenti al servizio.

Art. 25.

È concessa l'indennità di trasferta in caso di missione fuori residenza:

a) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, o a quelli scelti dal pretore per rappresentare esso agente, quando l'uno e gli altri siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) all'agente imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempreché dal processo risulti irresponsabile del fatto;

c) agli agenti che si recano alle preture per asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento.

Art. 26.

È concessa l'indennità di trasferta all'agente che si reca fuori di residenza:

a) per deporre in inchieste amministrative;

b) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; non è concessa, invece, per esami di promozione o di passaggio di categoria e per le relative visite mediche;

c) per visite e cure mediche ordinate dall'Amministrazione, salvo che l'agente sia ricoverato a spese di questa in appositi Istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortuni sul lavoro.

Art. 27.

All'agente che riporti lesioni nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestar servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente dal trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza.

Analogo trattamento può essere concesso, in casi giudicati dall'Amministrazione eccezionali, anche ad agenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio.

Art. 28.

Nel caso di congedo durante la trasferta, le corrispondenti ore di assenza dal servizio, compreso eventualmente anche il tempo impiegato nei viaggi dal luogo della missione a quello di congedo e viceversa, devono essere diffalcate dal periodo di trasferta.

Se un agente in congedo è comandato in trasferta, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Art. 29.

Oltre alle indennità di trasferta, l'agente in missione ha diritto al rimborso delle spese sostenute nei casi seguenti:

1° per l'uso della vettura dall'abitazione alla stazione, prima della partenza, e viceversa al ritorno in residenza, occorrente per il trasporto di bagaglio personale, quando debba passare almeno una notte nella località di missione: i rimborsi non possono superare la misura stabilita dalle tariffe fissate dalle competenti autorità;

2° quando debba viaggiare per un percorso superiore al chilometro, senza essere munito di permesso di viaggio gratuito, su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, automobili, nel qual caso dovrà conservare e presentare le ricevute delle spese fatte ogni qualvolta è possibile. In mancanza di detti mezzi di trasporto, è corrisposta la indennità di L. 0,30 per chilometro o frazione di chilometro percorso;

3° quando per il disimpegno della missione sia obbligato a portare pacchi voluminosi, istrumenti geodetici e simili;

4° quando, trovandosi all'estero, incontri spese per corrispondenza postale o telegrafica per ragioni di servizio.

In casi eccezionali è in facoltà del direttore generale di concedere gli altri rimborsi di spese che ritenesse giustificati.

Art. 30.

Quando lo trovasse più opportuno in rapporto alle condizioni in cui si esplica il lavoro degli agenti, il direttore generale potrà stabilire, in luogo delle normali indennità di trasferta, delle indennità fisse mensili nella misura e colle modalità da stabilire caso per caso.

Con dette indennità fisse deve intendersi compensato l'eventuale lavoro straordinario.

Per le missioni all'estero l'indennità sarà stabilita volta per volta dal direttore generale.

Parte II. — *Indennità di trasloco.*

Art. 31.

Agli effetti delle disposizioni del presente capo i traslochi del personale si distinguono nelle seguenti tre specie:

a) d'ufficio, ossia per iniziativa dell'Amministrazione;
b) in seguito a domanda dell'agente;
c) per misura disciplinare.

Art. 32.

Nei traslochi l'Amministrazione provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie da essa esercitate, dell'agente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, ed al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alle condizioni dell'agente. Quando il trasporto debba effettuarsi con mezzi diversi da quelli sopraindicati, è concesso il rimborso delle relative spese, salvo che nel caso di trasloco per domanda non motivata da malattia dall'agente contratta per causa di servizio.

Art. 33.

Quando il trasloco abbia luogo:
a) d'ufficio ó per misura disciplinare;
b) in seguito a domanda dell'agente motivata da malattia, la quale, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, sia riconosciuta contratta per causa di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;
c) dopo una permanenza dell'agente per almeno tre anni in località di malaria grave, anche se l'agente abbia chiesto di essere traslocato in località salubre o di malaria lieve;

sono accordate le seguenti indennità:

1° tre indennità di trasferta (diaria e pernottazione) all'agente; una e mezza per la moglie e per ciascun figlio purchè l'una e gli altri siano conviventi coll'agente.

Lo stesso trattamento della moglie e dei figli è usato per i genitori, per i fratelli minorenni e per le sorelle nubili, per i patrigni e le matrigne, purchè alla data del trasloco tali congiunti siano conviventi coll'agente ed a suo carico, e come tali si trovino inscritti nel suo stato di famiglia da più di tre mesi.

Tali indennità non si corrispondono quando il trasloco si effettui entro i limiti di uno stesso Comune, salvo casi eccezionali nei quali il direttore generale autorizzi a concederle in tutto o in parte;

2° agli agenti aventi famiglia convivente ed a carico è accordata un'indennità pari al 3 % dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno in base a 365 giorni, escluso ogni assegno personale, a compenso di tutte le spese inerenti al trasloco (imballaggio dei mobili, trasporto dall'abitazione alla stazione o viceversa dei mobili e del bagaglio, spese di vettura, ecc.).

Tale indennità è ridotta della metà per gli agenti che hanno alloggio nei fabbricati delle stazioni o nei caselli, ai quali il trasporto del mobilio sarà fatto dal personale dell'Amministrazione.

Agli agenti che non hanno famiglia convivente ed a carico, i quali abbiano mobilio proprio e non alloggino nei fabbricati delle stazioni o nei caselli, la detta indennità viene corrisposta nella misura dell'1 % dello stipendio annuo, o della paga ragguagliata ad anno come sopra. Nessuna indennità viene loro corrisposta qualora alloggino nei fabbricati delle stazioni o nei caselli, però sarà fatto a spese dell'Amministrazione il trasporto del loro mobilio;

3° è ammesso il rimborso della pigione per l'alloggio non usufruito nella vecchia dimora, quando l'agente traslocato non abbia potuto rescindere il contratto nè subaffittare il quartiere, e provi, mediante esibizione delle ricevute o dei regolari contratti di locazione, di aver pagato o di dover pagare la pigione per un periodo di tempo posteriore al trasloco, e consegni il quartiere libero e le relative chiavi al proprio capo immediato.

La pigione è rimborsata per una durata di locazione non superiore a quella stabilita dalle consuetudini locali ed in ogni caso non oltre a due mesi se l'agente è celibe o vedovo senza prole e non ha congiunti conviventi ed a carico, a sei mesi se l'agente è ammogliato o vedovo con prole o ha il padre, la madre, sorelle o fratelli iscritti sullo stato di famiglia da più di tre mesi come conviventi ed a carico.

Il rimborso della pigione pagata per alloggio non fruito si computa dal giorno in cui venne effettuata la consegna delle chiavi, anche se tale consegna abbia luogo, per ragioni plausibili, posteriormente alla data del trasloco.

Il direttore generale stabilisce le formalità alla cui osservanza è subordinato il rimborso della pigione.

Art. 34.

Agli agenti dei lavori che abitano nei caselli non competono indennità di sorta quando il trasloco del loro mobilio, masserizie, ecc. possa essere fatto in una giornata a mezzo di carrelli.

Art. 35.

All'infuori del trasporto gratuito di cui all'art. 32 nessuna indennità viene corrisposta agli agenti traslocati per domanda non motivata da malattia dell'agente contratta per causa di servizio.

Art. 36.

Agli agenti traslocati viene accordato un congedo, che può essere fruito anche interrottamente. Esso non è da computarsi fra quelli di cui all'art. 24 del presente regolamento e non può eccedere quattro giorni per gli agenti che hanno famiglia convivente e due per gli altri.

TITOLO III.

Alloggi e pro-alloggi.

Art. 37.

Il personale rivestito delle qualifiche di:
Capo stazione,
Capo deposito,
Commesso, se disimpegna permanentemente da solo o alternativamente col capo stazione il servizio di movimento,
Capo fermata,
Sorvegliante,
Manovale-deviatore e manovratore,
Capo squadra cantonieri,
Guardiano-fontaniere,
Guardiano-cantoniere,
Gerente-fermata (donna),
Guardabarriera (donna),

e che esercita le funzioni inerenti a dette qualifiche è tenuto ad alloggiare nei fabbricati che l'Amministrazione mette a sua disposizione, ovvero, in mancanza di questi, a prendere alloggio nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

In corrispettivo di tale obbligo, detto personale ha diritto all'alloggio gratuito, o, se non è possibile dargli alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione, ad un compenso pecuniario nella misura mensile appresso indicata per ciascuna qualifica:

Capo stazione di 1ª classe	L. 30
» » » 2ª »	» 25
Capo deposito di 1ª »	» 30
» » » 2ª »	» 25
Commesso che disimpegna da solo o alternativamente col capo stazione il servizio di movimento	» 15
Capo fermata di 1ª e 2ª classe	» 15
Sorvegliante	» 15
Manovratore-deviatore e manovratore	» 6
Capo squadra cantonieri	» 8
Guardiano-cantoniere	» 6
Guardiano-fontaniere	» 6
Gerente-fermata - donna (non appartenente a famiglia di agente che fruisca di indennità di pro-alloggio o di alloggio gratuito)	» 6
Guardabarriera - donna (id. id. id. id.)	» 6

Art. 38.

Gli agenti incaricati con regolare autorizzazione di disimpegnare permanentemente funzioni che sono inerenti alle qualifiche di cui all'articolo precedente o quali sono in esso specificate, hanno diritto all'alloggio gratuito od al pro-alloggio, a norma dell'articolo stesso, a cominciare dal giorno in cui sono destinati in modo permanente a dette funzioni.

Art. 39.

Non hanno diritto al pro-alloggio gli agenti i quali non accettano l'abitazione loro assegnata dall'Amministrazione e si recano ad abitare altrove, anche se con autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 40.

È mantenuto il diritto all'alloggio gratuito o al pro-alloggio di cui l'art. 37 nei casi:

a) di congedo straordinario, fino a due mesi;

b) di malattia, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga.

È riservato al direttore generale di decidere di volta in volta se il trattamento di cui l'art. 37 debba essere conservato, qualora le esigenze del servizio lo consentano, nei casi:

1° di sospensione preventiva o punitiva;

2° di aspettativa per motivi di salute, nel qual caso il compenso di cui l'art. 37 sarà ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la paga; se invece l'agente ha alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione, potrà essergli concesso di mantenerne l'uso.

Art. 41.

Gli agenti che hanno diritto all'alloggio o al pro-alloggio, quando sono destinati stabilmente a funzioni per le quali la concessione non è ammessa, continuano a fruirne per un periodo di tre mesi successivi al cambiamento di funzioni semprechè in tale occasione non abbiano conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Art. 42.

La concessione dell'alloggio gratuito non dà alcun diritto all'uso degli orti e dei giardini che fossero annessi ai fabbricati, a meno che nel verbale di consegna non sia diversamente dichiarato; non dà neppure diritto alla illuminazione ed al riscaldamento gratuiti con materiali dell'Amministrazione.

Art. 43.

Gli alloggi che rimanessero disponibili nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che siasi provveduto al personale di cui gli articoli precedenti, possono, a giudizio esclusivo del direttore generale, essere concessi in uso, gratuitamente od a pagamento, al personale rimanente.

Art. 44.

I concessionari di alloggi negli stabili dell'Amministrazione devono provvedere direttamente al pagamento delle tasse sul valore locativo.

Quando la tassa sul valore locativo degli alloggi sia imposta direttamente all'Amministrazione, essa, conformemente al diritto accordatole dalla legge, se ne rivale sui concessionari, mediante ritenuta sullo stipendio o sulla paga.

Art. 45.

Gli obblighi del personale per quanto riguarda la concessione e l'uso degli alloggi nei locali dell'Amministrazione e dei terreni annessi, sono stabiliti da appositi atti di sottomissione da firmarsi dall'agente nel prendere in consegna l'alloggio.

Art. 46.

Agli agenti indicati nell'art. 37, i quali, in occasione di restauri, di ampliamenti o di altri lavori ai fabbricati dell'Amministrazione in cui tengono alloggio, sono costretti ad abbandonare è completamente o in parte l'alloggio occupato e a procurarsene altrove, è corrisposto, per tutto il tempo in cui durano tali condizioni e in più delle indennità di trasloco previste dalle speciali norme:

a) il compenso di cui l'art. 37, se tutto l'alloggio occupato è stato dall'agente abbandonato, e se egli ha avuto modo di trovarne un altro privato nella medesima residenza; se invece, per accertata impossibilità di trovare altro alloggio nella medesima residenza, l'agente abbia dovuto mandare altrove la famiglia, il direttore generale stabilirà di volta in volta il compenso che dovrà essergli corrisposto;

b) una parte del compenso di cui all'art. 37, in misura d definirsi di volta in volta dal direttore generale, se l'agente ha dovuto abbandonare una parte soltanto degli ambienti da lui occupati e provvedersene altri fuori dei fabbricati dell'Amministrazione.

Art. 47.

La concessione degli alloggi di cui all'art. 37, non vincola per un periodo qualsiasi l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di disporre in ogni tempo dei locali concessi al personale senza obbligo di corrispondere indennizzo di sorta, salvo il compenso di cui all'articolo medesimo, se compete, e l'adozione di quegli altri provvedimenti che, in casi eccezionali, il direttore generale credesse di prendere.

TITOLO IV.

Competenze speciali del personale di macchina e dei capi deposito.

Art. 48.

Al personale di macchina, per il servizio inerente alle sue funzioni, sono corrisposti i compensi di cui in appresso:

a) per i percorsi fatti in servizio ai treni ed alle manovre, una indennità in ragione di L. 1,30 per ogni 100 chilometri ai macchinisti e di L. 0,80 ai fuochisti, con un minimo mensile di L. 25 per i primi e di L. 15 per i secondi.

Agli effetti della indennità di percorrenza le frazioni di chilometro superiori a 500 metri per ogni viaggio sono computate per un chilometro, quelle inferiori si trascurano. I tratti di linea a dentiera saranno computati al triplo della lunghezza reale.

In caso di assenze per qualsiasi motivo, esclusi i riposi periodici regolamentari, il minimo si applica dividendo le quote mensili di cui sopra per 30, e moltiplicando per il numero dei giorni di effettiva presenza compresi i riposi periodici regolamentari.

Ogni ora di manovra si computa, agli effetti della indennità di percorrenza, per 6 chilometri.

L'indennità di percorrenza si corrisponde anche per i viaggi in treno senza prestar servizio per recarsi in una data località ad assumervi servizio di macchina, o per ritornare in residenza dopo compiuto il lavoro, nonchè per i viaggi eseguiti accompagnando locomotive spente, o come pilota al personale non pratico delle linee, quando non competa la indennità di trasferta;

b) una indennità di pernottazione di L. 2 al macchinista e di L. 1,40 al fuochista quando restano, per servizio, fuori residenza dalla mezzanotte alle cinque, queste ore comprese, ovvero quando vi arrivano o ne partono in ora cadente in detto intervallo di tempo, e ciò secondo l'orario dei treni e senza riguardo agli eventuali ritardi nè alle operazioni accessorie, tanto in partenza, come in arrivo.

Il personale di macchina riceve l'indennità di pernottazione anche quando fruisce di dormitori dell'Amministrazione.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese.

Gli agenti che abbiano titolo contemporaneamente alla pernottazione di cui al presente articolo ed a quella inerente alla trasferta, di cui al titolo II, ricevono soltanto la più favorevole.

La liquidazione dei compensi di cui al presente articolo è fatta a corpo mensilmente moltiplicando il numero delle giornate di servizio, incluse quelle di riserva e disponibilità di turno, per l'importo medio giornaliero del compenso della rispettiva qualifica, calcolato in base al turno di servizio e tenuto conto dei servizi straordinari che si prevede di eseguire nel turno, per modo che ciascun agente viene a percepire i detti compensi in proporzione al proprio servizio.

L'Amministrazione ha però la facoltà in qualunque tempo di fare la liquidazione in base alle percorrenze ed alle pernottazioni effettive.

Art. 49.

Al personale di macchina è accordato mensilmente un premio

sulle economie da esso realizzate nel consumo dei combustibili e delle materie d'ungimento e d'illuminazione, in confronto della quantità che, in base ai tipi di locomotive, alla qualità delle materie e alle condizioni di trazione e di servizio, vengono assegnate in via normale.

Art. 50.

Gli assegni di combustibile sono fissati in base alle norme stabilite dall'Amministrazione e notificati al personale di regola entro la seconda quindicina del mese precedente a quello cui si riferiscono.

Per ogni tonnellata di combustibile economizzato in confronto all'assegno, si corrisponde un premio di L. 6; ed un premio di L. 0,30 per ogni chilogramma di materie d'ungimento e d'illuminazione pure economizzate.

Se il consumo del combustibile e di materie d'ungimento e di illuminazione supera l'assegno, saranno fatti al personale i corrispondenti addebiti e il relativo importo, calcolato come sopra, sarà trattenuto sulle competenze del mese nel quale ha luogo la liquidazione.

L'importo complessivo dei premi viene ripartito in ragione di 2/3 al macchinista e di 1/3 al fuochista in relazione alle rispettive reali percorrenze in viaggio ed in manovra.

Art. 51.

Agli effetti della determinazione dei premi le quantità di combustibile consumate sono ragguagliate, secondo prestabiliti coefficienti, al carbone fossile di Cardiff, e quelle di materie d'ungimento e d'illuminazione all'olio normale per cilindri.

Art. 52.

Il premio sulle dette materie non verrà pagato se l'economia eccessiva avrà cagionato guasti alla locomotiva, e ciò senza pregiudizio delle punizioni disciplinari.

Art. 53.

Al personale di macchina in servizio ai treni materiali e spartineve, a quelli per prova ponti, per visite gallerie e per distribuzione d'acqua alle case cantoniere o ad altri posti lungo la linea, oltre le indennità e premi di cui agli articoli 48 e 49 è corrisposto un compenso nella misura di L. 1,50 per i macchinisti e L. 1 per i fuochisti, per ogni giornata di servizio ai treni stessi, qualora non competa l'indennità di trasferta.

Art. 54.

I capi deposito ricevono un premio mensile ragguagliato alla dotazione media di locomotive, all'ammontare delle economie realizzate dal personale ed all'importanza del posto con un massimo di L. 70 per quelli di 2ª classe e di L. 80 per quelli di 1ª classe, proporzionatamente ai giorni di servizio prestato, coll'aumento del 25 % per quelli addetti a depositi con locomotive a dentiera.

Il premio è pagato in ragione di 1/30 del premio mensile per ogni giorno di effettivo servizio prestato nella residenza, ed in ragione di metà di tale quota per ogni giorno in cui essi si recano in temporanea missione fuori residenza per incarichi inerenti al loro deposito, percependo l'indennità di trasferta.

Art. 55.

Al macchinista che è destinato a disimpegnare in modo permanente le funzioni di capo deposito, oltre l'alloggio o il pro-alloggio e il premio di cui all'articolo precedente, è corrisposto un soprassoldo pari alla differenza fra il minimo stipendio di capo deposito e quello che esso gode. Se tali funzioni sono esercitate solo temporaneamente, invece di detto soprassoldo, è a lui corrisposto quello di L. 1, per ogni giornata di servizio, oltre il premio speciale di cui all'articolo precedente ed escluso il pro-alloggio.

I fuochisti incaricati di disimpegnare le funzioni di macchinista, anche se alle sole manovre, in via permanente o temporanea ricevono, oltre i premi e le indennità stabilite a favore dei macchinisti dalle presenti norme, un soprassoldo, per ogni giornata di effettivo servizio in tali funzioni, pari alla differenza fra il minimo stipendio di macchinista e quello effettivo di cui fruiscono.

Analogo trattamento è usato agli agenti di altre qualifiche destinati alle funzioni di fuochista così in via permanente che in via temporanea.

Per la determinazione di questi soprassoldi giornalieri, il ragguaglio degli stipendi annui a giornata è fatto in base a trecentosessanta giorni.

I soprassoldi agli agenti che funzionano da capo deposito sono dati solo quando la funzione è stata esercitata almeno per una giornata intera. Quelli agli agenti incaricati di funzioni di macchinista e di fuochista sono corrisposti qualunque sia la durata della prestazione nelle funzioni superiori, se in servizio ai treni; dopo 4 ore di prestazione, anche se date saltuariamente in 24 ore, comunque considerate, se alle manovre.

Nei casi in cui spettano al personale tali soprassoldi giornalieri, essi sono corrisposti integralmente qualunque sia la durata del servizio fatto nella funzione superiore.

I giorni di riposo di cui all'art. 5 delle disposizioni annesse al R. decreto 10 giugno 1900, n. 264, sono computati, agli effetti del soprassoldo, soltanto per gli agenti adibiti in via permanente alle funzioni di macchinista e di fuochista.

TITOLO V.

Competenze speciali del personale dei treni.

Art. 56.

Il personale dei treni, in riguardo al genere delle sue attribuzioni, che lo obbligano ad assenze quasi continue dalla residenza, riceve, oltre lo stipendio o la paga, le indennità di cui in appresso:

a) per i chilometri percorsi in servizio ai treni, un'indennità in ragione di:

L. 1,30 per ogni 100 km. ai capi treno;
L. 1.05 per ogni 100 km. ai guardafreni-conduttori;
L. 0,80 per ogni 100 km. ai manovali-frenatori,

con un minimo di L. 25 ai capi treno, L. 20 ai guardafreni-conduttori e L. 15 ai manovali-frenatori.

Agli effetti della indennità di percorrenza le frazioni di chilometro superiori a 500 metri per ogni viaggio sono computate per un chilometro, quelle inferiori si trascurano. I tratti di linea a dentiera saranno computati al triplo della lunghezza reale.

In caso di assenze per qualsiasi motivo, esclusi i riposi periodici regolamentari, il minimo si applica dividendo le quote mensili, di cui sopra, per 30 e moltiplicando per il numero dei giorni di effettiva presenza, compresi i riposi periodici regolamentari.

L'indennità di percorrenza si corrisponde anche per i viaggi in treno senza prestare servizio allo scopo di recarsi altrove ad assumere le proprie funzioni ad un treno o di ritornare in residenza dopo compiuto un servizio di scorta quando competa l'indennità di trasferta;

b) un'indennità di pernottazione nella misura di:

L. 1,40 ai capi treno,
L. 1,10 ai guardafreni-conduttori,
L. 1,00 ai manovali-frenatori,

quando restano fuori residenza per servizio dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese, ovvero quando vi arrivano o ne partono in ora cadente in detto intervallo di tempo, e ciò secondo l'orario dei treni, senza riguardo agli eventuali ritardi, nè alle operazioni accessorie tanto in partenza quanto in arrivo.

Il personale dei treni riceve l'indennità di pernottazione anche quando fruisce di dormitori dell'Amministrazione.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese.

Gli agenti che abbiano titolo contemporaneamente alla pernottazione di cui il presente articolo ed a quella inerente alla trasferta, di cui al titolo II, ricevono soltanto quella più favorevole.

La liquidazione dei compensi, di cui al presente articolo, per i capi treno, guardafreni-conduttori e manovali-frenatori è fatta a corpo mensilmente moltiplicando il numero delle giornate di servizio ai treni e di riserva per l'importo medio giornaliero del compenso della rispettiva qualifica calcolato in base al turno di servizio, e tenuto conto dei servizi straordinari che si prevede di eseguire nel turno.

L'Amministrazione ha però la facoltà in qualunque tempo di fare la liquidazione in base alle percorrenze ed alle pernottazioni effettive.

Art. 57.

Al personale dei **treni** in servizio ai treni materiali e spartineve, a quelli per prova ponti, per visite gallerie e per distribuzione di acqua alle case cantoniere o ad altri posti lungo la linea, oltre le indennità di cui l'art. 56, è corrisposto un compenso nella misura di

L. 1,20 ai capi treno,
L. 1,00 ai guardatreni-conduttori,
L. 0,85 ai manovali-frenatori,

per ogni giornata di servizio ai treni stessi, qualora non competa l'indennità di trasferta.

Art. 58.

I manovali delle stazioni e gli agenti dei lavori comandati a scortare i treni in sussidio al personale dei treni, sia per servizio di manovalanza, sia con le funzioni di frenatore, ricevono le indennità di percorrenza e di pernottazione stabilite per i manovali-frenatori senza alcun altro compenso od indennità.

Art. 59.

Gli agenti del personale dei treni incaricati di esercitare permanentemente funzioni superiori alla qualifica di cui sono rivestiti ricevono le indennità dovute alla funzione esercitata in base alle disposizioni del presente capitolo.

Quelli che sono comandati alle funzioni stesse solo temporaneamente ricevono le indennità inerenti alla funzione esercitata per i soli viaggi compiuti in servizio di scorta ai treni con le funzioni superiori.

TITOLO VI.
Indennità di malaria.

Art. 60.

Dal 1° giugno al 30 novembre di ciascun anno è corrisposto a titolo d'indennità di malaria un compenso giornaliero, nella misura indicata per ciascuna qualifica e per zona nel quadro di cui in appresso e con le norme di cui al presente titolo:

a) agli agenti che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche con Regio decreto in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636, ed indicate con apposito elenco dall'Amministrazione;

b) agli agenti che in dette località prestano temporaneamente servizio per un periodo continuativo superiore a 15 giorni; in questo caso l'indennità è corrisposta dal giorno d'arrivo dell'agente nella località malarica.

Non compete indennità di malaria agli agenti avventizi.

Gli agenti ai quali si corrisponde l'indennità di malaria, sono quelli provvisti di stipendio o paga non superiore a L. 3000 annue.

Alle gerenti-fermate (donne) e alle guardabarriere (donne) è corrisposta la metà dell'indennità di malaria stabilita per il 3° gruppo di agenti indicati nel seguente quadro.

QUALIFICHE	Indennità giornaliera per ciascuna zona	
	grave	lieve
	dal 1° giugno al 30 novembre	
Ispettori, sotto ispettori, segretari, vice segretari, applicati tecnici, applicati di 1ª e 2ª classe, disegnatori principali, commessi di 1ª classe, scrivane di 1ª classe, capi stazione di 1ª e 2ª classe, controllori viaggianti, capi deposito di 1ª e 2ª classe, capi tecnici, disegnatori di 1ª e 2ª classe, assistenti dei lavori	0 70	0 40
Capi fermata di 1ª e 2ª classe, capi treno, commessi di 2ª classe, macchinisti, capi squadra operai, sorveglianti, scrivane di 2ª classe, guarda-merci, guardafreni-conduttori, fuochisti conduttori di motori, operai-verificatori, scritturali, capi portieri, fuochisti	0 50	0 30
Portieri, manovali-deviatori e manovratori, manovali-frenatori, operai di 1ª e 2ª classe, accenditori, capi squadra cantonieri, guardiani-cantonieri, guardiani-fontanieri, aiutanti operai manovali	0 40	0 25

Art. 61.

Le località dichiarate malariche di cui l'art. 60, sono dall'Amministrazione classificate in due zone, di malaria grave o lieve, a seconda dell'intensità della malaria. Le località dichiarate malariche posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento saranno classificate in malaria lieve, salvo a provvedere alla revisione della classificazione dopo un sufficiente periodo di osservazione.

All'attuazione del presente regolamento l'Amministrazione pubblicherà la classificazione nelle dette zone delle linee e tratti di linea dichiarati malarici agli effetti della corresponsione della indennità.

L'Amministrazione provvederà alla revisione della classificazione delle zone delle località malariche quando abbia ragione di ritenere che siano mutate le condizioni sanitarie delle singole località.

Le modificazioni alla classificazione avranno vigore, agli effetti della corresponsione della indennità, dal 1° giugno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Se una località già dichiarata malarica viene, mediante R. decreto, dichiarata immune, l'indennità cessa di essere corrisposta a cominciare dal 1° giugno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Art. 62.

L'indennità di malaria è data in base alla qualifica effettiva dell'agente (indipendentemente dalle funzioni eventuali che esso esercita) per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza quando questa sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga, rimanendo fissato che l'indennità cessa totalmente col cessare dello stipendio o della paga anche se continuasse poi, nei casi d'infortunio, la corresponsione dell'indennità di legge;

b) ad aspettativa per ragione di salute, riducendo il compenso nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la paga;

c) alle giornate di riposo che l'Amministrazione concede al personale, corrispondendo la paga.

Nei casi di cui ai paragrafi *a*) e *b*), non spetta però all'agente la indennità di malaria quando egli, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica. Quando invece la malattia dipende direttamente dalla malaria, l'indennità continua anche se egli si allontana temporaneamente per cura.

Art. 63.

Nei casi di trasloco l'agente perde il diritto all'indennità di malaria corrispondente alla vecchia residenza ed acquista il diritto all'indennità di malaria eventualmente assegnata alla nuova residenza dal giorno da cui decorre contabilmente il trasloco.

Art. 64.

Il personale di macchina e dei treni residente in località di malaria percepisce l'indennità stabilita per la sua residenza. Se risiede in località salubre, percepisce l'indennità di zona lieve, qualora viaggi in località malariche, siano esse anche di zona grave, solo per i giorni in cui viaggia.

TITOLO VII.
Compensi e soprassoldi diversi.

Art. 65.

Ai capi stazione ed ai capi fermata ai quali si concede di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde apposito soprassoldo mensile da determinarsi caso per caso dal direttore generale.

Art. 66.

Agli agenti che scoprono irregolarità ed abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, è accordato in premio il 25 per cento dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di

soprattassa, a norma delle disposizioni vigenti nelle tariffe o condizioni per i trasporti.

Il personale non può reclamare alcun premio nel caso che la Amministrazione creda opportuno di abbandonare l'esazione della soprattassa: in tal caso però l'agente che ha scoperta l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso variabile da L. 1 a L. 5 per ogni contravvenzione regolarmente accertata e constatata e a seconda della sua importanza.

Art. 67.

Agli agenti di grado inferiore al 6° che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, si concede il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute od incassate effettivamente dall'erario.

Qualora però l'agente che avrebbe diritto al detto premio non potesse per qualsiasi motivo ottenerlo, l'Amministrazione si riserva di rimunerarlo per proprio conto con un premio per ogni verbale di contravvenzione e nella misura da 1 a 5 lire secondo la importanza della contravvenzione e le circostanze in cui fu fatta.

Art. 68.

Agli agenti della linea rivestiti delle qualifiche sottoindicate, i quali nelle rispettive giurisdizioni hanno uno o più tratti in galleria, si corrispondono i soprassoldi giornalieri indicati nella tabella seguente, quando il tratto coperto o la somma dei tratti coperti raggiunge la lunghezza per ciascun soprassoldo specificata.

QUALIFICHE	Tratta coperta	Soprassoldo Lire
Sorveglianti	da m. 4000 a m. 6000	0 25
	oltre m. 6000	0 35
Capi squadra cantonieri e guardiani-cantonieri	da m. 1000 a m. 2500	0 10
	da oltre m. 2500 a m. 4000	0 15
	oltre m. 4000	0 25

A causa di condizioni eccezionali i soprassoldi indicati nella tabella possono, con approvazione del direttore generale, essere anche concessi quando le tratte coperte non raggiungono le lunghezze minime sopra stabilite.

Art. 69.

I guardiani cantonieri che hanno l'incarico della pulizia, accensione, sorveglianza e manovra dei semafori ed altri segnali speciali fissi, ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0,15.

Art. 70.

Agli agenti dei lavori e del movimento che sono assegnati alla sorveglianza di posti di guardia pei quali sia necessaria una vigilanza eccezionale o alla sorveglianza di tratte armate a dentiera o di passaggi a livello posti su tratti di linea importanti e che siano eccezionalmente frequentati od attraversati da altre ferrovie o tramvie, sarà corrisposto un premio giornaliero di L. 0,20.

Art. 71.

Agli agenti dei lavori incaricati di sussidiare i capi fermata dipendenti dal movimento in lavori di manovalanza, pulizia, ritiro biglietti e simili per non meno di due ore è concesso un soprassoldo giornaliero di L. 0,15.

Art. 72.

Agli agenti che disimpegnano temporaneamente o saltuariamente le funzioni proprie alle qualifiche sottoindicate, essendo rivestiti di qualifiche di grado inferiore, sono corrisposti i soprassoldi giornalieri fissati per ogni singola funzione esercitata:

PER FUNZIONI DI	Soprassoldo giornaliero di lire
Sorvegliante	0 50
Capo squadra operai	0 40
Operaio-verificatore	0 40
Accenditore	0 30
Fuochista conduttore di motori	0 25
Capo squadra cantonieri	0 25

Se di una delle funzioni di cui sopra è dato ad un agente incarico permanente, mediante regolare autorizzazione, si corrisponde a lui come soprassoldo giornaliero, la differenza fra la paga che gli competerebbe se fosse subito regolarizzato nella qualifica di cui esercita le funzioni e lo stipendio o la paga che ha.

Salvo i casi di cui sopra e gli altri specificatamente indicati nel presente e nei precedenti capitoli, non è corrisposto soprassoldo apposito ad agenti che sono incaricati di disimpegnare funzioni competenti a gradi superiori a quello della loro qualifica.

Art. 73.

Agli agenti che, dopo aver disimpegnato il completo servizio ordinario inerente alla loro qualifica, sono eventualmente comandati a prestare servizio di guardia notturna nelle stazioni o nei depositi dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese, è concesso un soprassoldo di L. 0,50 per notte, oltre ad un conveniente riposo dopo il servizio di guardia.

Art. 74.

Agli agenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee ed in altri luoghi appartenenti all'Amministrazione ferroviaria, si accorda un premio che sarà stabilito di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Art. 75.

Agli agenti che scoprono o concorrono efficacemente a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un premio che sarà fissato caso per caso dal direttore generale, in relazione allo zelo ed alla oculatezza dimostrata dagli agenti stessi, nonchè all'importanza pecuniaria della scoperta.

Agli agenti che scoprono nei trasporti in ferrovia contrabbando di tabacchi o di altri generi di regia privativa è concesso un premio che sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione generale delle gabelle, sopra rapporto che l'Amministrazione farà per ogni contravvenzione accertata.

Art. 76.

Agli agenti di grado inferiore al 6° che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento o nelle opere d'arte, o coll'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo sarà determinato caso per caso in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono parimente e con gli stessi criteri essere concessi premi al personale di visita dei treni quando rileva allentamento o rottura dei cerchioni delle ruote dei veicoli, od altri guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

Art. 77.

Gli agenti incaricati dell'esecuzione di lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, a speciali compensi di maggior produzione.

Adottato per l'esecuzione di ciascun lavoro un tempo di base, determinato in relazione ai mezzi d'opera ed alle condizioni in cui il lavoro stesso si svolge, il compenso per maggior produzione sarà valutato tenendo opportuno conto del risparmio di tempo verificatosi a lavoro regolarmente ultimato.

Le norme per l'applicazione della presente disposizione sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 78.

Agli agenti, i quali sono posti in tali condizioni di lavoro da dover dare prestazioni considerate, a giudizio dell'Amministrazione notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, il Consiglio di amministrazione potrà accordare, fin che

durino le condizioni anzidette, speciali premi o soprassoldi. Non si potrà però accordare, per un determinato titolo, alcun premio o soprassoldo in aggiunta ad altra competenza che già sia prevista per il titolo medesimo nel presente o nei precedenti capi, nè aumentarne la misura.

Per decisione dello stesso Consiglio d'amministrazione potranno pure essere concessi agli agenti dei premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo e nel migliore rendimento di determinati servizi o di determinati lavori.

Art. 79.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'agente interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma e per qualunque titolo a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie — Soprassoldi di località.

Art. 80.

Gli agenti (stabili, in prova ed avventizi contemplati al secondo comma dell'art. 2 del regolamento) assunti precedentemente alla pubblicazione del presente regolamento si applicano transitoriamente le seguenti norme relative ai soprassoldi di località.

Art. 81.

Agli agenti residenti a Palermo è concesso un soprassoldo di località in ragione del 6 0[0 dello stipendio con un minimo di L. 10 mensili.

Il soprassoldo è ridotto di 1/3 col minimo di L. 10 mensili, per gli agenti di grado pari o superiore al 7° della tabella graduatoria annessa al regolamento, che godono di alloggio gratuito nei fabbricati dell'Amministrazione e per gli agenti dei medesimi gradi celibi o vedovi senza prole che non hanno conviventi ed a carico genitori, fratelli o sorelle.

Quando per un agente si verifichino entrambe le condizioni di cui al secondo comma la riduzione viene fatta una volta sola.

Alle scrivane coniugate ad agenti dell'Amministrazione ferroviaria spetta il trattamento di soprassoldo stabilito per i celibi.

Art. 82.

Agli agenti appartenenti ai gradi 7° a 11° della tabella graduatoria annessa al regolamento e residenti a Canicattì, è concesso, salvo le limitazioni di cui in appresso, un soprassoldo di località nella misura giornaliera indicata nella seguente tabella:

Soprassoldo giornaliero	Gradi 10° e 11°	Gradi 7°, 8° e 9°	
	Paghe	Paghe	Stipendi
Lire	Lire	Lire	Lire
0 30	2 35	—	—
0 30	2 45	—	—
0 30	2 50	2 80	1080
0 25	2 60	—	—
0 20	2 80	3 —	1140 1200
0 15	3 —	3 20	1275
0 10	3 20	3 40	—

Art. 83.

Agli agenti appartenenti ai gradi 7° a 11° della tabella graduatoria annessa al regolamento e residenti a Licata e Porto Empedocle è concesso, salvo le limitazioni di cui in appresso, un soprassoldo di località nella misura giornaliera indicata nella seguente tabella:

Soprassoldo giornaliero	Gradi 10° e 11°	Gradi 7°, 8° e 9°	
	Paghe	Paghe	Stipendi
Lire	Lire	Lire	Lire
0 20	2 35	—	—
0 20	2 45	—	—
0 20	2 50	2 80	1080
0 15	2 60	—	—
0 10	2 80	3 —	1140 1200
0 10	—	3 20	1275

Art. 84.

I soprassoldi di cui agli articoli 81, 82 e 83 sono dati al personale di tutti i servizi addetto agli impianti ferroviari (uffici, stazioni, depositi, ecc.) posti nelle località indicate.

Art. 85.

Il soprassoldo di località è corrisposto in base alla qualifica effettiva dell'agente indipendentemente dalle funzioni che esercita:

è liquidato in ragione del solo stipendio o della sola paga esclusi gli assegni di qualsiasi genere;

si corrisponde in quanto è dato all'agente lo stipendio o la paga ed in caso di riduzione dello stipendio o della paga è ridotto nella stessa proporzione.

Durante le assenze dal servizio per infortunio sul lavoro e per le quali è concesso all'agente la sola indennità di legge, il soprassoldo di località è ridotto della metà.

Il soprassoldo di località cessa di essere corrisposto all'agente che restando assente dal servizio per qualsiasi causa con stipendio o paga intera o parziale non conservi l'abitazione nella località di residenza o la trasporti in altra località, qualunque essa sia.

Art. 86.

n caso di trasloco il soprassoldo di località decorre o cessa di essere corrisposto dalla decorrenza contabile del trasloco.

Art. 87.

Gli agenti che all'andata in vigore delle presenti disposizioni fruiscono di soprassoldi di località superiori a quelli previsti dagli articoli 81, 82 e 83 conservano *ad personam* la differenza, che sarà compenetrata nei successivi aumenti di stipendio o paga.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: R. BIANCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 2022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 882;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 65 « Retribuzioni al per-

sonale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato della somma di lire duemilioni (L. 2.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2023 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1495;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capitolo n. 43-*bis* « Compensi per lavori straordinari, ecc. » istituito con lo stanziamento di lire un milione e centomila (L. 1,100,000) nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1917-918 col decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1495, è soppresso, ed in sua vece è istituito nella parte straordinaria dello stesso bilancio per l'indicato esercizio, il capitolo numero 51-IV « Compensi per diminuiti o mancati proventi di cancelleria, durante la guerra » col medesimo stanziamento di lire un milione e centomila (L. 1,100,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2028 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento organico dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore approvato col Nostro decreto 28 giugno 1917, n. 1066;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1066, è aggiunto il seguente comma:

« Il direttore generale del Demanio e il direttore della Sanità pubblica sono, nei casi di assenza o impedimento, sostituiti dai rispettivi vice direttori generali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2029 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 75 a 82 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, nei quali è stabilita la procedura da osservare per il rilascio di nuovi certificati di rendita nominativi o misti o d'usufrutto, in sostituzione di altri perduti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i certificati di rendita nominativi o misti o di usufrutto, spettanti a enti o persone dei territori invasi, e dei quali sia denunziata, nei modi di regola, la perdita, il termine per le pubblicazioni, da inserirsi tre volte, a cura dell'Amministrazione del Debito pubblico, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, è ridotto da sei mesi ad un mese, trascorso il quale, senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciati i nuovi titoli agli aventi diritto.

Art. 2.

L'affissione degli avvisi per le pubblicazioni di smarrimento, da farsi, a norma del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, presso la cassa pagatrice delle rendite corrispondenti ai titoli perduti, avrà luogo nella

città e nei locali, ove le tesorerie delle provincie invase o minacciate siano state trasferite.

In egual modo si procederà per le affissioni presso le Borse dipendenti da Camere di commercio, delle quali eventualmente sia pure compiuto il trasferimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2030 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 51 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città, approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, potranno, in mancanza di graduati, degli appuntati e delle guardie di città indicati nell'art. 51 del testo unico del regolamento, approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367, essere trasferiti nel personale degli agenti sedentari [sempre nei limiti stabiliti dall'organico e con la paga giornaliera assegnata a detto personale, anche i graduati, gli appuntati e le guardie che, quantunque colpiti dai limiti di età, risultino, in seguito a visita medica, tuttora idonei al servizio sedentario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2032 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto in data 7 ottobre 1917, numero 1711, portante agevolazioni per la formazione e la presentazione dei bilanci comunali di previsione durante il periodo della guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico, 1ª parte, del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1711, sono estese alle Provincie ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2038 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello di grazia, giustizia e dei culti, e del ministro dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I condannati alla pena della reclusione o della detenzione possono essere assegnati temporaneamente fuori della sede degli Stabilimenti carcerari ed anche all'aperto, a lavori pubblici o privati interessanti la

difesa e la economia nazionale o l'agricoltura sotto la podestà della pubblica Amministrazione.

Si richiede però la domanda del condannato ov'esso sia maggiore degli anni sessanta, ovvero si tratti di un condannato a non oltre un anno di pena.

Art. 2.

I condannati impiegati nei lavori preveduti dall'articolo precedente, anche dopo compiuti i lavori medesimi, sono ammessi al beneficio di cui all'art. 14 del Codice penale.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno provvede alla scelta dei condannati, alla loro ammissione e revoca dal lavoro, e cura il regime disciplinare, amministrativo e contabile in conformità del regolamento generale carcerario; e di concerto con altri Ministeri, enti morali, Associazioni e privati richiedenti, stabilisce - a seconda dei casi - le norme circa la condotta dei lavori, la sicurezza, la vigilanza, l'assistenza sanitaria, la retribuzione dei condannati stessi e le indennità al personale di sorveglianza.

Art. 4.

Quando in prossimità al luogo dei lavori non esista uno stabilimento carcerario o edificio demaniale di cui possa essere ceduto gratuitamente l'uso, tutte le spese per affitto, adattamento di locali ed accessorie, o per costruzione di baraccamenti pel ricovero dei condannati e del personale di sorveglianza ed amministrativo, sono a carico dei richiedenti la mano d'opera.

L'arredamento potrà invece essere fornito dall'Amministrazione carceraria, ma le spese di trasporto e quelle per la sistemazione dei servizi dovranno esserle rimborsate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà efficacia per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, salvo il disposto dell'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Ministeriali dell'8, del 10 e del 12 ottobre 1917, che indicono concorsi a premi per favorire la piscicoltura nelle acque lagunari, la pesca, e infine la piscicoltura nelle acque dolci, registrati alla Corte dei conti il 27 ottobre 1917, rispettivamente al reg. n. 2, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio 321, al reg. 2, stesso Ministero, foglio 320, e al reg. 2, Ministero medesimo, foglio 319;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1917 (reg. n. 3, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio 15);

Decreta:

Il termine per presentare la domanda di ammissione al concorso per favorire la piscicoltura in acque lagunari (decreto Ministeriale 8 ottobre 1917), al concorso per favorire la pesca (decreto Ministeriale 10 ottobre 1917) e al concorso per favorire la piscicoltura in acque dolci (decreto Ministeriale 12 ottobre 1917) è prorogato a tutto il 31 gennaio 1918.

La domanda deve essere redatta in carta da bollo da lire due.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 dicembre 1917.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696, e 5 agosto 1917, n. 1215;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'uso dei combustibili nazionali, specialmente in rapporto all'esercizio dei gazometri e degli impianti a gas povero;

Ordina:

Art. 1.

Riservati in ogni caso alle autorità competenti l'accertamento delle conseguenze economiche e la soluzione delle relative eventuali questioni, gli esercenti di quei gazometri, che, secondo le prescrizioni del Ministero armi e munizioni (Ufficio Ampe) debbono cessare dall'uso del carbone fossile, sono tenuti:

a) a continuare l'esercizio in conformità degli orari stabiliti dai prefetti, usando legna, ligniti, torbe ed altri residui vegetali;

b) ad osservare le prescrizioni tecniche e ad eseguire anche gli eventuali adattamenti che per l'uso di tali combustibili saranno stabiliti dagli uffici Ampe;

c) a lasciare a disposizione del locale Municipio per gli usi della popolazione civile il carbone risultante dalla distillazione della legna, della torba e di altri residui vegetali, il cui prezzo sarà determinato dal commissario generale;

d) a dichiarare ai rispettivi uffici Ampe, entro dieci giorni dalla data della presente Ordinanza se, sotto la propria responsabilità, intendano provvedere direttamente i combustibili occorrenti;

e) a ricevere in mancanza di tale dichiarazione, ed a pagare ai prezzi indicati, i combustibili che saranno forniti dal Commissariato, per mezzo dell'ufficio Ampe: le spedizioni s'intendono fatte sempre alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Ordinanza 26 maggio 1917 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le limitazioni d'esercizio debbono essere preventivamente:

a) autorizzate dal commissario generale per i gazometri che usano combustibili nazionali;

b) comunicate al commissario generale per i gazometri che continuano ad usare carbone fossile.

I direttori di aziende municipalizzate o libere sono personalmente responsabili dell'adempimento delle presenti prescrizioni.

Dell'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono incaricati gli uffici Ampe ed i prefetti per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° febbraio 1918, è obbligatorio l'uso della lignite, della legna o di altri residui vegetali combustibili per la marcia dei gassogeni annessi ai motori a gas povero.

Per il 1° febbraio dovranno essere eseguite negli impianti le modifiche o le aggiunte di apparecchi complementari necessari per l'uso di tale combustibile.

Art. 3.

Sotto comminatoria delle pene di cui all'art. 7 del decreto Luo-

gotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, tutti i carbonai che attualmente sono disponibili o esercitino altro mestiere, e quelli che si renderanno disponibili sono tenuti a denunciare i loro nomi ed i loro recapiti al Commissariato generale, rispettivamente entro quindici giorni dalla data della presente Ordinanza ed entro dieci dalla cessazione degli attuali loro impegni.

I sindaci sono tenuti:

a) a precettare in nome del commissario generale le prestazioni personali di tutti i carbonai idonei e non occupati in lavorazione di carbone, ponendoli a disposizione del commissario stesso;

b) ad indicare al Commissariato entro venti giorni dalla data della presente Ordinanza i militari di professione carbonai appartenenti alle classi dal 1876 al 1885 se abili e dal 1876 al 1892 se inabili alle fatiche di guerra.

Per disposizione dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, nei casi di inosservanza o di violazione degli ordini di precettazione è autorizzato l'arresto preventivo del trasgressore al momento in cui è accertata di fatto la trasgressione.

Art. 4.

Sono esenti da requisizione:

a) le partite di carbone vegetale a chiunque appartenenti già caricate su carri ferroviari o giunte nei centri di consumo per essere distribuite fra gli spacci di vendita al minuto ai prezzi stabiliti;

b) le partite per le quali i produttori, fornitori o negozianti assumono impegno di trasportarle nei centri di consumo indicati dal commissario.

In ogni caso le requisizioni di carbone debbono sempre essere fatte ai prezzi correnti nei luoghi di produzione.

Art. 5.

Non occorre alcun permesso da parte delle autorità municipali, nè dei proprietari degli stabili, o degli inquilini dei piani attigui o superiori per l'apposizione di tubi all'esterno occorrenti per caloriferi e stufe alimentate da legna, o ligniti, od altri combustibili.

Per tali apposizioni ed uso non sono ammessi reclami, nè richieste di compensi da parte dei proprietari od inquilini dei piani attigui o superiori.

Art. 6.

Le pene di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, sono applicabili sia a coloro che rivendono al minuto quantità superiori a quelle stabilite con l'Ordinanza 5 dicembre 1917, od a quelle fissate nelle tessere annonarie, sia a coloro che procedono a tale acquisto dagli spacci di rivendita, anche se la merce sia portata a domicilio.

Art. 7.

Nei casi di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, sono applicate le pene di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

I prefetti, le autorità municipali e gli agenti della forza pubblica vigileranno per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, 27 dicembre 1917.

Il commissario generale: DEVITO.

MINISTERO DELLE COLONIE

AVVISO

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le agenzie d'informazioni, ecc. che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 27 giugno 1917:

Vedove.

Faedo Lucia di Albanello Marcellino, caporale, L. 890 — Schiavoni Genoveffa di Laporta Leonzio, soldato, L. 680 — Ghelfi Lucia di Nener Guglielmo, caporal maggiore, L. 840 — Guasti Maddalena di Giacchero Stefano, soldato, L. 630 — Di Chiara Leonarda di Ducato Salvatore, id., L. 630 — Tomazzini Marianna di Bertoneri Angelo, id., L. 630 — Battini Elena di Fantini Ernesto, id., L. 730 — Nardone Reginalda di Reo Donato, id., L. 630 — Torelli Albertina di Pellicelli Alberto, id., L. 630 — Olivi Maria di Fabbri Pietro, id., L. 630 — Berti Laura di Vietti Angiolo, id., L. 630 — Caserta Candelara di Triolo Saverio, id., L 630.

Ferran Giovanna di Biazzi Alessandro, caporale, L. 840 — Cocozza Fiorentina di Malandrino Antonio, soldato, L. 630 — Sforza Cenera di Tuffanelli Umberto, id., L. 630 — Macchi Maria di Rabuffetti Carlo, id., L. 630 — Costantini Anna di Pasquali Giovanni, id., L. 630 — Piccirillo Maria di Di Donato Nicola, id., L. 630 — Camorati Marina di Lischi Faustino, id., L. 630 — Ferrante Nunziata di Santorelli Pellegrino, id., L. 630 — Massaro Domenica di Mazzocchi Giovanni, id., L. 630 — Gammino Michelina di Durante Giuseppe, id., L. 630 — Colli Rosa di Iutili Angelo, id., L. 630 — Carrara Maria di Pitton Luigi, caporale, L. 840.

Troisi Maria di Conte Pasquale, soldato, L. 630 — Olivieri Fiorentina di Stefani Giovanni, id., L. 630 — Cistioni Teresa di Di Massimantonio Sabatino, id., L. 630 — Chiarucci Emma di Batazzi Savino, id., L. 680 — Guzzardi Santa di D'Aquino Filippo, id., L. 630 — Bindi Pasquina di Fabbiani Oreste, id., L. 630 — Di Felice Costanza di Giampietro Nicola, id., L. 630 — Carneri Carolina di Manganello Sabatino, id., L. 630 — Li Santi Vita di Marino Vincenzo, id., L. 630 — Peronoce Caterina di Carioli Alfonso, id., L. 630 — Sanzovo Giovanna di De Foi Innocente, caporale, L. 840.

Merlini Santina di Babbini Cesare, soldato, L. 630 — Simionato Regina di Checchin Angelo, id., L. 630 — De Napoli Raffaella di Celso Gaetano, id., L. 630 — Ramunno Antonia di Ciavarella Marco, id., L. 630 — Dal Checco Albina di Carraro Desiderio, id., L. 630 — Crisci Rosina di Crisci Antonio, id., L. 630 — Ferrara Antonia di Giacometti Filippo, id., L. 630 — Trovalusci Elisabetta di Solazzi Achille, id., L. 630.

Genitori.

Roschi Paolo di Pietro, soldato, L. 630 — Maurizi Serafino di Giusto, sergente, L. 1120 — Pluchino Concetta di Giovanni, soldato, L. 630 — Varricchio Alessandra di Iannaci Egidio, caporal maggiore, L. 840 — Sighinolfi Antonio di Enrico, soldato, L. 630 — Zanchin Emma di Schirato Attilio, id., L. 630 — Martini Filomena di Caporali Emilio, id., L. 630 — Buffino Alessio di Federico, id., L. 630 — Di Maria Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 Avidano Giacomo di Carlo, id., L. 630 — Specia Bona di Roman Giovanni, id., L. 210 — Casadei Virginia di Zarri Domenico, id., L. 630.

Gobbi Giacomo di Giulio, soldato, L. 630 — Di Lupo Azaria di Cerri Guido, id., L. 630 — De Rossi Giuseppe di Giovanni, caporale, L. 840 — Salero Maria di Ugazio Vincenzo, soldato, L. 630 — Cerato Caterina di Albini Pasquale, id., L. 630 — Sabbadini Lucia di Missio Lodovico, id., L. 630 — Pettineo Antonino di Santi, caporale, L. 840 — Martinelli Luigi di Francesco, soldato, L. 420 — Distante Raffaela di Picardi Leonardo, id., L. 630 — Checchi Cleto di Cleto, caporal maggiore, L. 840 — La Camera Nicolina di Serio Natale, soldato, L. 630 — Re Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Ferrero Lucia di Rosso Antonio, id., L. 630 — Del Naso Catterina di Busato Domenico, id., L. 630 — Bottò Giuseppe di Luigi, caporale, L. 840 — Zarabbini Ignazio di Giulio, soldato, L. 630.

Cosi Emilia di Ciullini Faustino, soldato, L. 630 — Misturini Teresa

di Tinelli Aristide, soldato, L. 630 — Vitalini Francesco di Dino, id., L. 630 — Benassi Clemente di Guido, id., L. 630 — Prandini Luigi di Francesco, caporale, L. 840 — Speciale Maria di Rossello Tommaso, soldato, L. 630 — Di Grado Calogero di Giovanni, id., L. 630 — Cerchia Alfonso di Giuseppe, id., L. 630 — Minelli Vincenzo di Mario, caporale, L. 840 — Zanni Carolina di Ferrari Geminiano, soldato, L. 630.

Quartarone Matteo di Salvatore, soldato, L. 630 — Laria Antonio di Francesco, caporale, L. 840 — Mormile Nicola di Raffaele, soldato, L. 630 — Macoretti Agostino di Antonio, id., L. 630 — Langhi Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Berardi Michele di Domenico, caporal maggiore, L. 840 — Alessandrini Francesco di Giovanni, soldato, L. 630 — Padrini Ernesto di Luigi, id., L. 630 — Giovine Giuseppe di Adolfo, id., L. 420 — Tognassi Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Venturi Silvina di Milani Luigi, id., L. 420 — De Cicco Giovannantonio di Giovanni, caporale, L. 840.

Duelli Francesco di Gaudenzio, caporale, L. 840 — Pretto Giuseppe di Antonio, soldato, L. 630 — Pasquinelli Ferdinando di Giuseppe, id., 630 — Rimondi Clemente di Amedeo, id., L. 630 — Callieri Michele di Antonio, id., L. 210 — Milazzo Giuseppe di Urbano, id., L. 630 — Urban Giuseppe di Italico, caporale, L. 840 — Savelli Placida di Dellatorre Battista, soldato, L. 630 — Marchetti Angelo di Arturo, id., L. 630 — Tortorello Onofrio di Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Corti Angela di Ratti Ambrogio, soldato, L. 630 — Broggio Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Sabbioni Raffaele di Giuseppe, id., L. 630 — De Simoni Vincenzo di Ernesto, id., L. 510 — Bucciardini Sabatino di Attilio, id., L. 630.

Pezzi Paolo di Pietro, soldato, L. 630 — Viero Vittorio di Emanuele, id., L. 630 — Scarpellini Domenico di Ernesto, id., L. 630 — Bifulco Aniello di Alfonso, id., L. 630 — Cozzolino Rosa di Bifulco Alfonso, id., L. 630 — Borrata Carmelo di Alfio, id., L. 630 — Militello Maria di Manenti Guglielmo, id., L. 630 — Di Maio Rosario di Giovanni, id., L. 630 — Clerico Lodovica di Alforno Giuseppe, id., L. 630 — Volpe Francesco di Pasquale, id., L. 630 — Moretti Antonio di Luigi, id., L. 630 — Cavatorta Giovanni di Angelo, id., L. 630.

Dell'Aquila Gaetana di Turnaturi Carmelo, soldato, L. 630 — Tesini Gianfredo di Umberto, id., L. 630 — Cecconi Alessandro di Pasquale, id., L. 630 — Tirrito Vitala di Colletto Cotelluzzo Salvatore, id., L. 630 — Belforti Pietro di Roberto, id., L. 630 — Manelli Emidio di Pietro, id., L. 630 — Puppo Benedetto di Giacomo, caporale, L. 840 — Brambilla Adalgisa di Dassi Rodolfo, sergente, L. 1120 — Lorenzini Francesco di Antonio, caporal maggiore, L. 840.

Saltarelli Fortunato di Giuseppe, soldato, L. 630 — Farabegoli Gregorio di Guglielmo, id., L. 630 — Giancaternio Annunziata di Di Norscia Zopeto, id., L. 630 — Carfi Santa di Giliberto Giacomo, id., L. 630 — Pandolfo Vincenzo di Luigi, id., L. 630 — Pandolfo Vincenzo di Luigi, id., L. 630 — Salvini Basilio di Massimo, id., L. 630 — Musarella Maria di Spezzano Gaetano, id., L. 630 — Di Lucia Giovanni di Domenico, id., L. 630 — Governatori Giuseppe di Giulio, id., L. 630 — Bartolozzi Giovanni di Cesare, id., L. 630 — D'Angelo Felice di Rosario, id., L. 630 — Bettinotti Augusto di Cesare, id., L. 630 — Torti Luigi di Carlo, id., L. 630 — Tozzi Maria di Renzi Amedeo, id., L. 630 — Revello Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Rizza Giuseppe di Emanuele, id., L. 630.

Alberoni Domenica di Fiorani Gaetano, soldato, L. 630 — Ferrarese Alessandro di Luigi, id., L. 630 — Zinani Giuseppe di Pioli Cesarino, id., L. 630 — Colombo Luigia di De Vecchi Giuseppe, id., L. 630 — Permuian Filomena di Rostellato Luigi, id., L. 630 — Inzalaco Giuseppe di Matteo, id., L. 630 — Luzzardi G. Battista di Domenico, id., L. 630 — Cipollini Vincenzo di Leone, id., L. 630 — Sanchini Giuseppe di Eliseo, id., L. 630 — Rejmander Angela di Fornengo Carlo, id., L. 630 — Di Palo Savino di Donato, soldato, L. 630 — Colombari Luigi di Enrico, id., L. 630 — Fraschetta Domenico di Luigi, id., L. 630 — Frattini G. Battista di Guido, id., L. 630.

Budoni Maria di Durati Giuseppe, soldato, L. 630 — Verrando Teresa di Pallanca Pietro, caporal maggiore, L. 840 — Tegoni Ernesto di Adolfo, soldato, L. 630 — Moglia Luigi di Ferruccio, id., L. 630 — Bacchetta Francesca di Minetti Giovanni, id., L. 630 — Osti Serafino di Luigi, id., L. 630 — Baratta Camillo di Antonio, id., L. 630 — Mele Brigida di Zaccaria Antonio, id., L. 630 — Merlandi Giuseppe di Guglielmo, id., L. 630 — Raparelli Michele di Enrico, id., L. 630 — Bassini Geremia di Pietro, id., L. 630 — Fratini Domenico di Leonardo, id., L. 630 — Pietragalla Anna Maria di Martulli Emanuele, id, L. 630 — Tonelli Giuseppe di Menotti, caporale, L. 840 — Tomassetti Filippo di Sabatino, soldato, L. 630 — Ronzoni Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Michioli Assunta di Falloni Savino, id., L. 630 — Doldi Maria di Zaniboni Pasquale, sergente, L. 1120 — Ferretti Giovanni di Nello, soldato, L. 630 — Marotti Francesco di Rovaris Giacomo, id., L. 630.

Giuliani Veronica di Zamigna Giorgio, soldato, L. 630 — Gattinoni Stefano di Enrico, id., L. 630 — Gritta Giov. Battista di Giuseppe, id., L. 630 — Furlaro Benedetto di Antonio, caporale, L. 840 — Mapelli Angelo di Pasquale, id., L. 620 — Motta Teresa di Mapelli Pasquale, id., L. 630 — Martinis Celeste di Burba Pietro, id., L. 630 — Riannini Giovannini Pietro di Alessandro, id., L. 630 — Bargellini Dante di Otello, id., L. 630 — Altonero Achille di Mario, id., L. 630 — Micheli Vittorio di Giovanni, sottotenente, L. 1500 — Marchesino Pietro di Salvatore, soldato, L. 630 — Zanini Stefano di Angelo, id., L. 630 — Pagliai Marco di Giovanni, id., L. 630 — Viola Nicolao di Giuseppe, id., L. 420 — Saldamarco Domenico di Gennaro, id., L. 315 — Castellani Celeste di Mogini Marsilio, id., L. 630 — Marchesini Giuseppe di Carlo, id., L. 420.

Bucchi Ercole di Aldo, caporal maggiore, L. 840 — D'Adda Angelo di Carlo, soldato, L. 630 — Mancini Andrea di Michele, id. L. 630.

Orfani.

Madrighelli Durando di Viterbo, soldato, L. 630 — Tamaso Maria di Giuseppe, maggiore, L. 2000 — Suriano Antonietta di Giovanni, soldato, L. 630 — Giuliani Giuseppe di Fortunato, caporal maggiore, L. 840 — Mosca Romolo di Alberico, id., L. 840 — Pacini Elia, Elio, ecc. di Antonio, soldato, L. 630.

Fratelli.

Del Roscio Antonina di Colombo, caporal maggiore, L. 840 — Perazzi Maria di Pietro, soldato, L. 630 — Izzi Concetta di Palmerino, asp. ufficiale, L. 1500.

Riprese in esame.

Giorgi Margherita di Viviani Egisto, soldato, L. 50.

R. marina.

Trapani Lucia di Cappuccio Giuseppe, sotto capo meccanico, L. 840.

Adunanza del 27 giugno 1917:

Vedove.

Ginesi Adelfina di Sabbatini Antonio, soldato, L. 630 — Segale Maria di Martinelli Mario, id., L. 676 — Mariano Rachela di Acquaro Antonio, id., L. 680 — Megalizzi Marianna di Labate Annunziato, id., L. 680 — Pannarale Costantina di Pompilio Nicola, id., L. 630 — Attagnili Maria di Da Paro Angelo, id., L. 630 — Verde Rosa di Volpe Onofrio, id., L. 630 — Bucolo Maria di Ristuccia Michele, caporale, L. 840 — Riello Maria di Ranzan Adolfo, soldato, L. 630 — Gambini Maria di Piergiacomi Filippo, id., L. 630.

Capocelli Luisa di Sforza Giuseppe, soldato, L. 630 — Cosso Adelina di Chiesa Antonio, id., L. 630 — Pastro Catterina di Cassolato Mansueto, caporale, L. 840 — Alberati Giulia di Mascellani Gaetano, caporal maggiore, L. 990 — Rancati Maria di De Gradi

Santo, soldato, L. 630 — Ferrari Rosalia di Cavicchioli Dino, caporale, L. 840 — Tamburello Carmela di Russo Salvatore, soldato, L. 630 — Facchini Rosa di Ricci Egidio, id., L. 630 — De Cesari Geltrude di Zamagni Angelo, id., L. 630 — Maistrello Virginia di Ferrigolo Silvio, id., L. 730 — Cantalini Angela di Pontecorvi Eraclio, id., L. 630 — Nicoli Amelia di Errico Luigi, id., L. 630.

Ruggieri Vincenza di Bracone Vincenzo, soldato, L. 680 — Tabacco Maria di Crosetti Remigio, caporale, L. 940 — Alberti Felice di Rocchi Attilio, soldato, L. 630 — Rizzi Anna di Tonero Luigi, id., L. 625,79 — Tinti Cecilia di Ronchi Augusto, id., L. 630 — Egidi Olga di Cortesi Giuseppe, maggiore, L. 2000 — Farenga Mariantonia di Farenga Carlo, soldato, L. 630 — Tedesco Isabella di Pilolli Vito, id., L. 680 — D'Orazio Rosa di Di Maio Nicolantonio, id., L. 630 — Quaglia Rosa di Durando Michele, id., L. 630 — Marini Francesca di Marini Enrico, id., L. 680 — Arpaia Giovanna di Amaro Guglielmo, caporale, L. 840 — Lombardi Maria di Brunelli Pietro, soldato, L. 630 — Rusticelli Valentina di Barbieri Febo, caporal maggiore, L. 840.

Fontana Lucia di Meglioli Romeo, soldato, L. 630 — Barrotta Vincenza di Spataro Francesco, id., L. 630 — Zanetti Adele di Brunelli Albino, caporale maggiore, L. 940 — Vicini Luigia di Raggi Luigi, soldato, L. 630 — Bassetti Maria di Mastrantoni Tommaso, id., L. 630 — Bergamin Genoveffa di Corletto Enrico, caporale, L. 840 — Badiali Amalia di Gargano Luigi, soldato, L. 630 — Masigli Clementina di Maccaferri Evaristo, id., L. 680 — Cocconi Maria di Bernini Mario, caporale, L. 840 — Fumagalli Giulia di Gervasoni Enrico, soldato, L. 630 — Lucarelli Maria di Izzo Alfonso, id., L. 680 — Chirivi Domenica di Carrino Carmine, id., L. 630 — Paolella Maria di Bosco Antonio, id., L. 680 — Preti Nella di Pedretti Ferdinando, id., L. 630 — Morandini Filomena di Comellio Valentino, id., L. 630 — Azzola Irene di Noris Marino, caporale, L. 840 — Lazzaro Maria di Squillace Raffaele, caporal maggiore, L. 840 — Rastelli Irene di Gallinella Ferdinando, soldato, L. 730 — Riccio Giovanna di Pierro Filomeno, id., L. 680 — Chiaramonte Filippa di Piazza Salvatore, id., L. 630 — Bertoldo Silvia di Bertoldo Valentino, id., L. 630 — Goffredo Carmela di Torredimare Antonio, id., L. 630 — Manenti Luigia di Cristoni Catullo, id., L. 630 — Rona Virginia di Pezzati Mario, caporale, L. 840 — Plescia Maria di Sirchia Vito, soldato, L. 630 — Bono Maria di Bonati Ambrogio, id., L. 930 — Vionnet Maria di Carminati Emilio, id., L. 630 — Villani Antonina di Lazzaro Antonino, tenente, L. 1500 — Bordin Rosa di Cecchinato Agostino, soldato, L. 680 — Vommaro Carmela di Carbone Francesco, id., L. 630 — Curto Elisabetta di Durighello Antonio, id., L. 630 — Dolci Teresa di Borghetti Ferdinando, id., L. 630 — Pregnolato Paolina di Tessarin Giovanni, id., L. 630 — Rizzi Margerita di Pozzi-Piantana Agostino, id., L. 630 — Branciforti Rocca di D'Alberti Luigi, id., L. 630 — Federici Teresa di Ghislandi Giuseppe, id., L. 630 — Franceschi Maria di Cenceschi Pellegrino, id., L. 630 — Morini Ernesta di Bovina Luigi, id., L. 630.

Gusberti Emilia di Gallarati Luigi, soldato, L. 420 — Forgina Emma di Maggioler Ernesto, id., L. 630 — Rebellato Regina di Tosetto Ferruccio, id., L. 630 — Roveda Maria di Bellini Abramo, id., L. 630 — Ferrarini Adele di Tronel Giuliano, sergente, L. 1120 — Iannizzi Rosaria di Feraci Francesco, soldato, L. 680 — Maestri Catterina di Bresciani Giuseppe, id., L. 680 — Chiaretti Ottavia di Pironi Antonio, id., L. 630 — Ravagnan Adelaide di Fontanella Umberto, id., L. 630 — Baldo Dionilla di Coscano Domenico, id., L. 680 — Frappampina Francesca di Laricchia Vincenzo, id., L. 630 — Zoccali Giovanna di Ottina Vincenzo, id., L. 630.

(*Continua*).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 27 dicembre 1917, da valere per il giorno 28 dicembre 1917:

Franchi	145.96 1/2	Dollari	8.36 3/4
Lire sterline	39.81	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	189.91 1/2	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *27 dicembre 1917* — (**Bollettino di guerra n. 947**).

Lungo tutta la fronte sole azioni di artiglieria più intensa sull'altopiano di Asiago, dove le nostre batterie hanno eseguito efficaci concentramenti di fuoco e tenuto sotto interdizione parecchi tratti della linea nemica.

Una grande battaglia aerea alla quale hanno partecipato squadriglie da caccia ed artiglierie antiaeree inglesi ed italiane si è combattuta ieri nel cielo di Treviso.

Nella mattina venticinque apparecchi nemici, favoriti dalla foschia, giunsero sopra un nostro campo di aviazione ad occidente della città iniziandone il bombardamento. Accolti dal fuoco violento delle batterie antiaeree ed attaccati impetuosamente dagli apparecchi del campo, levatisi in caccia, dovettero ripiegare prima di aver compiuta l'operazione; otto velivoli avversari, colpiti, precipitavano al suolo.

Più tardi verso le 12,30 una squadriglia nemica di otto aeroplani ritentò la prova, ma venne affrontata nel cielo di Montebelluna e costretta a ripiegare perdendo tre apparecchi. Degli undici aeroplani nemici abbattuti otto sono caduti dentro le nostre linee, tre entro quelle avversarie.

Tutti i nostri apparecchi hanno fatto ritorno ai propri campi. I danni prodotti dal bombardamento sono stati insignificanti.

Diaz.

Settori esteri.

L'attività dei belligeranti nel settore occidentale si è manifestata ieri principalmente da Saint-Quentin ad Ypres e dalle Argonne alla riva destra della Mosa con cannoneggiamenti e colpi di mano che hanno lasciato, però, invariata la situazione strategica sì degli uni, come degli altri.

Si conferma che l'attacco eseguito martedì scorso dai tedeschi nella regione di Verdun fu violentissimo. Dopo una forte preparazione di artiglieria essi lanciarono due battaglioni all'assalto. I fuochi francesi li costrinsero a disperdersi. In un secondo tentativo elementi tedeschi riuscirono ad avvicinarsi alle posizioni francesi, ma furono subito ricacciati dopo vivace combattimento.

Secondo un comunicato ufficiale da Parigi, i cadaveri tedeschi rimasti sul terreno fra le due linee e nei reticolati mostrano l'importanza delle perdite subite dal nemico, che lasciò prigionieri nelle mani dei francesi.

Telegrafano da Pietrogrado che il generale Cerbaceff, in conformità della decisione della Repubblica ucraina, ha assunto il comando dei fronti sud-occidentale e romeno.

Mandano da Lisbona che nel Mozambico forze tedesche, comprendenti duemila uomini con artiglieria, hanno attaccato le posizioni portoghesi del Monte M'Hale, occupate da 250 soldati con cinque mitragliatrici. Dopo tre giorni di combattimento i tedeschi hanno preso le posizioni, facendo un certo numero di prigionieri ai quali l'indomani hanno reso la libertà.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sulla riva destra della Mosa la lotta d'artiglieria è continuata sul fronte a nord del bosco di Caurières.

Un aeroplano tedesco fu abbattuto in un combattimento aereo nella giornata del 24 dicembre.

Aeroplani da bombardamento francesi lanciarono cinque tonnellate di proiettili sulle stazioni e accantonamenti nemici della regione di Rethel e di Vouziers.

PARIGI, 27. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Argonne abbiamo respinto un colpo di mano nemico; sulla riva destra della Mosa l'attività delle opposte artiglierie si è mantenuta vivissima nella regione del Bois des Caurières. A Bezonvaux, e a nord-ovest di Bezonvaux le nostre batterie hanno preso sotto il loro fuoco truppe nemiche che si riunivano e le hanno disperse infliggendo loro perdite.

La giornata è stata calma sul resto del fronte.

LONDRA, 27. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio, dice:

Nulla da segnalare, eccetto l'attività dell'artiglieria nemica a nord-est di Ypres.

LONDRA, 27. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Qualche attività dell'artiglieria a nord di Saint-Quentin, ad est di Ypres e in vicinanza di Arras e di Messines. Niente altro da segnalare.

I nostri aviatori hanno effettuato il 26 corr. numerosi voli nei periodi di calma che si succedevano alle tempeste di neve. Hanno preso fotografie, hanno lanciato bombe su vari obiettivi; hanno sparato numerosi colpi, mitragliando le trincee nemiche, ed hanno abbattuto un aeroplano.

Durante il combattimento alcuni nostri velivoli hanno approfittato di un momento di bel tempo ed hanno gettato bombe su accantonamenti presso le linee nemiche.

Tutti gli aeroplani britannici sono tornati.

CRONACA ITALIANA

Il Ministero delle finanze comunica: Col 1° gennaio p. v deve avere applicazione integrale il decreto che impone il rilascio dei conti nei ristoranti e nelle trattorie di qualsiasi importanza su foglietti previamente bollati colla tassa uniforme di centesimi cinque.

Si avverte pure che col 1° gennaio stesso saranno posti in contravvenzione gli esercenti che non avranno ottemperato al decreto provvedendosi della sufficiente scorta di foglietti bollati; e che gli esercizi ai quali la contravvenzione dovesse venire contestata per una seconda volta incorreranno nella chiusura da tre a trenta giorni.

I pacchi per i militari. — Il servizio dei pacchi per i militari in zona di guerra, che provvisoriamente era stato sospeso a causa delle note contingenze, sarà ristabilito dal giorno 28 corrente.

In conseguenza, gli uffici postali, da tale data, accetteranno i pacchi stessi, attenendosi alle norme già in vigore, cioè:

a) i pacchi debbono essere formati con involucro di tela, escludendo cassette, cestini, paniere, ecc.;

b) non debbono contenere alcuna specie di commestibili, nè liquidi, nè oggetti infiammabili, come fiammiferi, ecc.;

c) rispetto al volume, non debbono essere minori di un decimetro cubo all'incirca, nè maggiori di decimetri cubi 7.500;

d) non possono eccedere il peso di grammi 1.500 (e di 2.000 se contengono scarpe);

e) non debbono avere un separato bollettino di spedizione, ma portare una etichetta forte e bene attaccata, fissata in modo da non rimanere volante. Su di essa deve essere ripetuto l'indirizzo già scritto sull'involucro del pacco e debbono essere applicati i francobolli per rappresentare la tassa di spedizione di centesimi trenta.

Mercato serico. — I corrispondenti ufficiali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro telegrafano:

New York, 18. — Mercato seta invariato, tendenza ferma. Quotasi giapponese dollari 5,45, Kansai Double 6, Tsatlee 5,85, Canton 22-26 5,05.

Shanghai, 21. — Mercato sete senza affari. Le esportazioni a tutt'oggi della nuova campagna 1917-918 sono di balle 17,000 per filature all'europea bianche; 1400 per filature all'europea gialle; 11,200 sete bianche native; 8600 sete gialle native; 2800 tussah. Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista frs. 6,26.

Tokio, 21. — Mercato sete fermo, quotasi Shinshu Yen 1300. Le esportazioni dal 1° luglio al 15 dicembre sono state per l'America 117,278 balle, per l'Europa 16,713; lo stok 31,300 piculs. Mercato cascami attivo esportazioni per l'America 4,017 balle, per l'Europa 19,522; stock 17,000 piculs. Cambio Yen su Francia a 4 mesi frs. 3,13.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 26. — Il gruppo ucraino del Comitato esecutivo centrale dei soviets ha lasciato Pietrogrado, rendendo definitiva la rottura col Consiglio dei commissari.

Domani avrà luogo la consegna ai commissari massimalisti della Banca di Stato delle chiavi di tutti i depositi che contengono otto miliardi di valori.

WASHINGTON, 26. — Il presidente Wilson ha annunciato che, a datare da venerdì alle ore 12, il Governo prende possesso ed assume la direzione di tutte le ferrovie degli Stati Uniti. Wilson annuncia anche che Mac Adoo è nominato direttore generale delle ferrovie.

PIETROGRADO, 26. — Le officine Poutiloff hanno cominciato a congedare gli operai.

Il Governo dell'Ucraina si è impadronito del quartier generale della quarta, ottava e undecima armata, ha disarmato le unità massimaliste ed ha confiscato cannoni e fucili. Il comandante massimalista della quarta armata è stato arrestato e sarà tradotto dinanzi al tribunale ucraino per essersi opposto alle autorità della repubblica ucraina.

Gli ucraini hanno occupato Brailoff.

PARIGI, 27. — La Camera dei deputati ha chiuso la discussione delle interpellanze sulla politica del Governo riguardo alla Russia, adottando all'unanimità, con 384 voti, un ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo.

Rispondendo al socialista Montet, il ministro degli esteri, Pichon, ha annunziato che tutti i rappresentanti dell'Intesa hanno fatto la dichiarazione seguente: « Il giorno in cui vi sarà in Russia un governo regolarmente costituito, fondato sulla volontà nazionale, saremo pronti ad esaminare con esso i nostri scopi di guerra e le eventuali condizioni di una pace giusta e durevole (Applausi) ».

« Mi si è chiesto di definire i nostri scopi di guerra. Essi sono pubblici, sono espressi nelle ripetute dichiarazioni dei nostri ministri, nell'ordine del giorno del Parlamento, nei discorsi dei capi di Governo: prima di tutto vincere! (Applausi reiterati).

Anche ieri Lloyd George ripeteva che non si ottiene la pace se non con la vittoria; ma vincere perchè? per conquiste? per opprimere? per dominare? Niente affatto; per assicurare al mondo la pace, la giustizia, la fratellanza, conformemente ai voti delle Camere e alle dichiarazioni dei Governi alleati; la restituzione delle Provincie che ci furono strappate con la forza, la reintegrazione dell'Alsazia-Lorena, la garanzia di una pace durevole mediante accordi, un'organizzazione generale mediante la società delle nazioni ». (Applausi).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.